

IN09L0231

Contratto di lavoro autonomo

(n. d'ordine: FA609/731)

DA		...LEI AL	
20/4/09		0903864	
ASSISTENTE	AM		
COMP A	IN-		
NOTE:			

tra

l'Istituto per la Promozione Industriale – IPI, con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski 124, codice fiscale 80186710580, nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Renata Oliveri, a tale atto legittimato dallo statuto, di seguito denominato anche IPI o Istituto,

e



la dott.ssa Federica Alfani, nata a Roma il 15 dicembre 1981, ivi residente, alla via del Forte Tiburtino, 98, partita IVA: 10487071002,

di seguito denominata anche Consulente,

entrambi di seguito denominati anche, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti,

premesso che

- a) l'IPI, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del d. lgs. 96 del 3 aprile 1993 e del proprio statuto, ha il compito istituzionale della promozione dello sviluppo produttivo, delle iniziative nel settore degli incentivi ed in quello della produzione di energia, che attua sulla base degli indirizzi e sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MSE);
- b) l'IPI, in data 28 dicembre 2006, ha sottoscritto una convenzione con il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del MSE (in seguito DPS), riguardante l'assistenza tecnica ed il supporto operativo per la gestione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi finanziati con il Fondo Aree Sottoutilizzate, e successivamente è stato approvato il relativo Programma operativo per l'anno 2009, all'interno del quale è prevista una linea operativa avente ad oggetto il supporto al DPS per attività di studi;

- c) nell'ambito delle predette attività di assistenza, l'IPI ha necessità di sviluppare un sito internet in materia di valutazione degli interventi pubblici a sostegno dell'economia, con una specifica area dedicata alla valutazione economica dei programmi di investimento, con particolare attenzione ai temi delle matrici input/output e di contabilità sociale (nel seguito area SAM);
- d) la dott.ssa Federica Alfani, che dichiara di avere un'elevata competenza in materia di valutazione di programmi di investimento ed analisi con l'utilizzo di delle SAM, come specificato nel *curriculum vitae* presentato all'Istituto ed allegato al presente atto sub A, ha offerto all'IPI la sua collaborazione per lo sviluppo di cui alla precedente premessa c);
- e) l'IPI, per quanto sopra, ha valutato positivamente l'offerta presentata dalla dott.ssa Federica Alfani.

Tutto questo sopra premesso, le Parti, come rappresentate,

convengono quanto segue

Art. 1

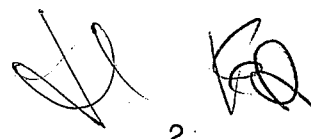
Premesse ed allegato. Le premesse e l'allegato sub A formano parte integrante del presente atto.

Art. 2

Oggetto del contratto. L'IPI conferisce alla dott.ssa Federica Alfani, che accetta, nell'ambito del sito internet di cui alla lettera c) delle premesse, l'incarico di effettuare la raccolta dati e la manutenzione del database dedicato ai temi delle matrici SAM. .

In particolare, il Consulente si obbliga, dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino al 30 giugno 2010, sulla base della documentazione tecnica riguardante lo sviluppo e l'implementazione dell'area SAM, fornita dall'IPI:

1. entro il 31 agosto 2009, a raccogliere ed organizzare un sottoinsieme di dati economici per la costruzione del prototipo generico dell'area SAM;
2. ad inserire i dati all'interno del database della predetta area;



3. ad effettuare il test dell'area SAM, attraverso la prova di conformità del calcolo off line con quello on line;
4. ad aggiornare i contenuti di natura economica dell'area SAM, ai fini del completamento di tutte le funzionalità dell'area medesima.

Il Consulente si impegna, altresì, a garantire la presenza presso IPI ad eventuali incontri di cui sia stato preavvertito, a fornire, dietro richiesta dell'IPI, ogni genere di informazione connessa al contratto ed a consegnare, se espressamente richiesto, specifiche relazioni sull'andamento dell'attività svolta e sui risultati fino a quel momento conseguiti.

Il Consulente farà capo per tutto ciò che attiene allo svolgimento del presente incarico al Centro di Responsabilità Programmatica Incentivi dell'IPI nella persona dell'ing. Gerardo Baione, cui è rimessa la funzione di verifica della prestazione dello stesso Consulente dedotta in contratto.

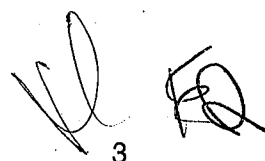
Art. 3

Recesso. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2227 c.c., l'IPI potrà recedere liberamente dal presente contratto. L'IPI dovrà comunicare alla Consulente per iscritto la sua volontà di recedere dal contratto e dalla data di ricezione di detta comunicazione il contratto stesso cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le Parti. Ricevuta la comunicazione del recesso, la Consulente dovrà far pervenire entro il termine indicato dall'IPI, e comunque entro 30 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'opera svolta fino a quel momento.

Le Parti convengono, anche in deroga alle normative eventualmente applicabili e specificatamente alle previsioni contenute nell'art. 2227 c.c., che, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell'IPI, quest'ultimo sia esclusivamente tenuto nei confronti della Consulente al pagamento del compenso per l'opera svolta fino alla data del recesso, escluso ogni altro indennizzo.

Art. 4

Corrispettivo e modalità di pagamento. L'IPI corrisponderà alla Consulente, per l'attività convenuta al precedente articolo 2, la somma totale di euro 15.000,00 (quindicimila/00), al netto di IVA e altri oneri di legge, che verrà corrisposta dietro



3

presentazione di fatture intestate all'IPI e riportanti obbligatoriamente il numero d'ordine di cui al presente atto.

Le fatture saranno emesse come di seguito:

- la prima, per un importo pari ad euro 3.000,00 (tremila/00), a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto;
- la seconda, per un importo pari ad euro 6.000,00 (seimila/00), previa consegna di quanto convenuto al punto 1. del precedente articolo 2;
- la terza, per un importo pari a euro 6.000,00 (seimila/00), a saldo del corrispettivo pattuito, successivamente al 30 giugno 2010.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30 giorni dalla data di presentazione.

La Consulente sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lei dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lei così corrisposto.

Art. 5

Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto avverrà in forma scritta e a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata come segue:



se alla Consulente

dott.ssa Federica Alfani
Via del Forte Tiburtino 98
00159 Roma

se all'IPI

Istituto per la Promozione Industriale
viale Maresciallo Pilsudski, 124 – 00197 Roma
CdRP Incentivi

o ad altri indirizzi che ogni Parte può di volta in volta comunicare dandone avviso all'altra Parte nel modo sopra indicato.

 
4

Art. 6

Riservatezza. Proprietà del materiale e titolarità delle opere dell'ingegno. Resta espressamente convenuto tra le Parti che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui la Consulente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente contratto devono essere considerati riservati. In tal senso il Consulente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali e di altro materiale creato, inventato, predisposto o realizzato dal Consulente nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto rimarranno di titolarità esclusiva dell'IPI che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale.

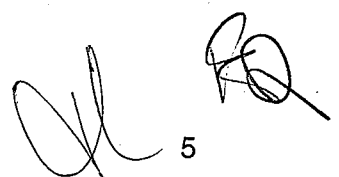
Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Il Consulente si obbliga espressamente a fornire all'IPI tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'IPI in eventuali registri od elenchi pubblici. Facendo salvo il diritto dell'IPI alla risoluzione del contratto, il Consulente si obbliga espressamente a tenere indenne l'IPI da qualsivoglia pretesa che terzi dovessero avanzare nei confronti dell'IPI o dei suoi sub licenziatari o aventi a causa in ragione dello sfruttamento o dell'utilizzo di detti diritti.

L'inadempimento a dette obbligazioni comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c..

Art. 7

Spese di registrazione. Le eventuali spese di registrazione e di bollo del presente contratto sono a carico della Consulente. Il presente atto è sottoposto a tassa fissa di registro per il combinato disposto degli art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.



5

Art. 8

Informativa trattamento dei dati personali. Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali - le Parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del T.U sopra indicato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato come ivi previsti.

Art. 9

Comunicazioni o certificazioni previste dalla normativa antimafia. Nel caso sussistano le condizioni per cui sia necessaria la richiesta di certificazioni o attestazioni in merito alla normativa antimafia, la Consulente si impegna a comunicare tutti i dati occorrenti, previsti dalla legge.

Art. 10

Modifiche. Qualunque modifica al presente accordo dovrà essere consensuale e risultare da atto scritto, alla quale forma le Parti attribuiscono carattere essenziale.

Art. 11

Titoli. I titoli che le Parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo del contratto, hanno valore meramente indicativo e non possono essere considerati parte integrante o elementi di interpretazione del contratto.



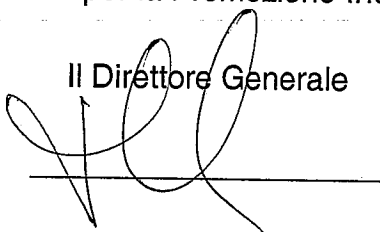
Art. 12

Originali. Il presente contratto consta di n. 2 originali (n 7 pagine) sottoscritti in calce da entrambe le Parti nonché siglati dalle stesse su ogni pagina degli stessi.

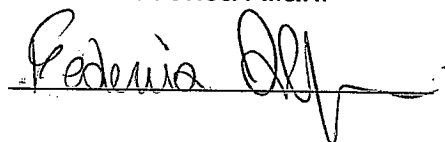
Roma, 13 luglio 2009

Istituto per la Promozione Industriale

Il Direttore Generale



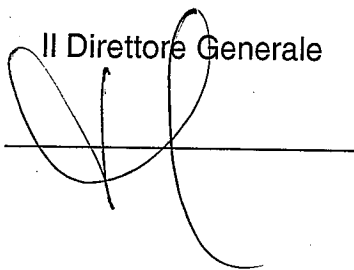
Federica Alfani



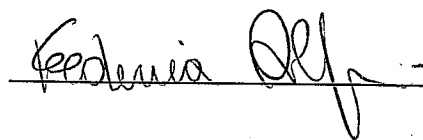
Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. Cod. Civ., le Parti dichiarano di aver preso attenta visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che vengono così espressamente e specificamente approvati: artt. 3 (Recesso), 6 (Riservatezza. Proprietà del materiale e titolarità delle opere dell'ingegno), 7 (Spese di registrazione), 8 (Informativa trattamento dei dati personali).

Istituto per la Promozione Industriale

Il Direttore Generale



Federica Alfani



IPI	
DATA 31 LUG 2009	PROTOCOLLO N. 904407
ASSEGNETARIO: AM	
COPIA A: IP	
NOTE: ORIGINAL CLOAM	

ORIGINAL

IPI
Istituto per la
Promozione
Industriale



Rif. IP/09/L/77

Contratto di lavoro autonomo

(n. d'ordine: FASOR / 754)

tra

l'Istituto per la Promozione Industriale – IPI, con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski 124, codice fiscale 80186710580, nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Renata Oliveri, a tale atto legittimato dallo statuto,

di seguito denominato anche IPI o Istituto,

e

il sig. Dario Trotto nato a Frascati (RM) il 4 luglio 1981, ivi residente in via Ugo La Malfa 2, partita IVA 10427661003,

di seguito denominato anche Consulente,

entrambi di seguito denominati anche, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti,

premesso che

- a) l'IPI, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del d. lgs. 96 del 3 aprile 1993 e del proprio statuto, ha il compito istituzionale della promozione dello sviluppo produttivo, delle iniziative nel settore degli incentivi ed in quello della produzione di energia, che attua sulla base degli indirizzi e sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MSE);
- b) l'IPI, in data 28 dicembre 2006, ha sottoscritto una convenzione con il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del MSE (in seguito DPS), riguardante l'assistenza tecnica ed il supporto operativo per la gestione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi finanziati con il Fondo Aree Sottoutilizzate, e successivamente è stato approvato il relativo Programma operativo per l'anno



2009, all'interno del quale è prevista una linea operativa avente ad oggetto il supporto al DPS per attività di studi;

- c) nell'ambito delle predette attività di assistenza, l'IPI ha necessità di sviluppare un sito internet in materia di valutazione degli interventi pubblici a sostegno dell'economia, con uno specifico applicativo dedicato alla valutazione economica dei programmi di investimento, con particolare attenzione ai temi delle matrici input/output e di contabilità sociale (nel seguito applicativo SAM);
- d) il sig. Dario Trotto, che dichiara di possedere una elevata competenza in materia di analisi funzionale e di sviluppo su piattaforme LAMP, come specificato nel *curriculum vitae* presentato all'Istituto ed allegato al presente atto sub A, ha offerto all'IPI la sua collaborazione professionale per lo sviluppo di cui alla precedente premessa c);
- e) l'IPI, per quanto sopra, ha valutato positivamente l'offerta presentata dal sig. Dario Trotto.
- f) Tutto questo sopra premesso, le Parti, come rappresentate,

convengono quanto segue


Art. 1

Premesse ed allegati. Le premesse gli allegati sub A e B formano parte integrante del presente atto.

Art. 2

Oggetto del contratto. L'IPI conferisce al sig. Dario Trotto, che accetta, per l'applicativo SAM di cui in premessa, l'incarico di:

- 1) entro il 31 agosto 2009, consegnare il documento di disegno dell'architettura software e di definizione del piano di sviluppo descritti ai punti 2.3 e 3 del documento "Struttura per la realizzazione di un documento di specifiche


2 DT



tecniche per il portale SAM e definizione del piano di sviluppo", allegato al presente contratto sub B;

- 2) fino al 31 dicembre 2009, effettuare lo sviluppo della versione prototipale dell'applicativo SAM e la distribuzione della detta versione sul server di produzione;
- 3) fino al 30 giugno 2010, effettuare lo sviluppo della versione finale dell'applicativo SAM e la distribuzione della detta versione sul server di produzione;
- 4) entro il 30 giugno 2010, consegnare il documento di specifiche tecniche sulle attività di sviluppo descritte ai precedenti punti 2) e 3).

Il Consulente si impegna, altresì, a produrre, entro il 30 giugno 2010 un documento contenente una serie di test applicativi e sistemistici da utilizzare, dietro approvazione dell'IPI, in fase di collaudo, così come di seguito descritto. I test applicativi devono essere rivolti alla verifica di tutte le principali funzionalità del software. I test sistemistici devono essere rivolti alla verifica dell'efficienza operativa e di un opportuno grado di sicurezza dell'applicativo in regime di produzione.

Si conviene espressamente tra le Parti che i termini fin qui fissati in questo articolo devono intendersi come essenziali nell'interesse dell'IPI ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c. .

La versione finale di cui al precedente punto 3) sarà sottoposta a collaudo da parte dell'IPI per il tramite del responsabile del Centro di Servizio Ingegneria dei Processi e dei Sistemi, dott. Antonio Bartoloni, entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla sua consegna, in contraddittorio con il Consulente stesso.

In ipotesi di collaudo con esito negativo il Consulente sarà obbligato, a richiesta scritta dell'IPI, a conformare l'applicativo alle caratteristiche convenute, all'uopo apportando tutti gli interventi e/o le modifiche ritenute dall'Istituto necessarie entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'avvenuta richiesta.



Nell'ipotesi di ulteriore collaudo con esito negativo, il contratto si intenderà risolto di diritto, con il conseguente diritto dell'IPI al risarcimento di tutti i danni subiti. Resta ferma la facoltà di esercitare l'esecuzione in danno a totale spese del Consulente.

Il software sviluppato dal Consulente viene distribuito secondo quanto previsto dalla Licenza GNU - General Public License versione 2.


Il Consulente si impegna, inoltre, a garantire la presenza ad eventuali incontri, di cui sia stato preavvertito, presso l'IPI, a fornire, dietro richiesta dell'IPI, ogni genere di informazione connessa al contratto ed a consegnare, se espressamente richiesto, specifiche relazioni sull'andamento dell'attività svolta e sui risultati fino a quel momento conseguiti.

Il Consulente farà capo per tutto ciò che attiene allo svolgimento del presente incarico al Servizio Ingegneria dei Processi e dei Sistemi dell'IPI nella persona del dott. Antonio Bartoloni, cui è rimessa la funzione di verifica della prestazione dello stesso Consulente dedotta in contratto.

Art. 3

Recesso. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2227 c.c., l'IPI potrà recedere liberamente dal presente contratto. L'IPI dovrà comunicare al Consulente per iscritto la sua volontà di recedere dal contratto e dalla data di ricezione di detta comunicazione il contratto stesso cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le Parti. Ricevuta la comunicazione del recesso il Consulente dovrà far pervenire entro il termine indicato dall'IPI, e comunque entro 30 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'opera svolta fino a quel momento.

Le Parti convengono, anche in deroga alle normative eventualmente applicabili e specificatamente alle previsioni contenute nell'art. 2227 c.c., che, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell' IPI, quest'ultimo sia esclusivamente tenuto nei confronti del Consulente al pagamento del compenso per l'opera svolta fino alla data del recesso, escluso ogni altro indennizzo.


DT 4



Art. 4

Corrispettivo e modalità di pagamento. L'IPI corrisponderà al Consulente, per l'attività convenuta al precedente articolo 2, la somma totale di euro 30.000,00 (trentamila/00), al netto di IVA e altri oneri di legge, che verrà corrisposta dietro presentazione di fatture intestate all'IPI e riportanti obbligatoriamente il numero d'ordine di cui al presente atto.

Dette fatture saranno emesse come di seguito:

- una prima fattura, per un importo pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto;
- una seconda fattura, per un importo pari ad euro 6.000,00 (seimila/00), previa consegna del documento di cui al punto 1) del precedente articolo.2;
- una terza fattura, per un importo pari ad euro 8.000,00 (ottomila/00), successivamente alla distribuzione di cui al punto 2) del precedente articolo.2,;
- una quarta fattura, per un importo pari ad euro 12.000,00 (dodicimila/00), previa consegna ed approvazione da parte dell'IPI del documento di cui al punto 4) del precedente articolo 2 e del positivo collaudo così come previsto al precedente articolo 2.

Il pagamento delle predette fatture sarà effettuato a 30 giorni dalla data della loro presentazione.

Il Consulente sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui così corrisposto.



Art. 5

Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto avverrà in forma scritta e a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata come segue:

se al Consulente

sign. Dario Trotto

Via Ugo La Malfa, 2

Frascati (RM)

se all'IPI

Istituto per la Promozione Industriale

viale Maresciallo Pilsudski, 124 – 00197 Roma

CdS Ingegneria dei Processi e dei Sistemi

o ad altri indirizzi che ogni Parte può di volta in volta comunicare dandone avviso all'altra Parte nel modo sopra indicato.

Art. 6

Riservatezza. Proprietà del materiale e titolarità delle opere dell'ingegno. Resta espressamente convenuto tra le Parti che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il Consulente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente contratto devono essere considerati riservati. In tal senso il Consulente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

Il Consulente si obbliga espressamente a fornire all'IPI i sorgenti e la documentazione delle applicazioni realizzate.

L'inadempimento a dette obbligazioni comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c..




Art. 7

Spese di registrazione. Le eventuali spese di registrazione e di bollo del presente contratto sono a carico del Consulente. Il presente atto è sottoposto a tassa fissa di registro per il combinato disposto degli art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Art. 8

Informativa trattamento dei dati personali. Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali - le Parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del T.U sopra indicato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato come ivi previsti.


DT 7



Art. 9

Comunicazioni o certificazioni previste dalla normativa antimafia. Nel caso sussistano le condizioni per cui sia necessaria la richiesta di certificazioni o attestazioni in merito alla normativa antimafia, il Consulente si impegna a comunicare tutti i dati occorrenti, previsti dalla legge.

Art. 10

Foro competente. Le Parti convengono che ogni controversia nascente dal presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Art. 11

Modifiche. Qualunque modifica al presente accordo dovrà essere consensuale e risultare da atto scritto, alla quale forma le Parti attribuiscono carattere essenziale.

Art. 12

Titoli. I titoli che le Parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo del contratto, hanno valore meramente indicativo e non possono essere considerati parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto.



Art. 13

Originali. Il presente contratto consta di n. 2 originali (n. 9 pagine) sottoscritti in calce da entrambe le Parti nonché siglati dalle stesse su ogni pagina degli stessi.

Roma, 27/07/2009

Istituto per la Promozione Industriale

Il Direttore Generale

dott.ssa Renata Oliveri

sign. Dario Trotto

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. Cod. Civ., le Parti dichiarano di aver preso attenta visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che vengono così espressamente e specificamente approvati: artt. 2 (Oggetto del contratto), 3 (Recesso), 6 (Riservatezza. Proprietà del materiale e titolarità delle opere dell'ingegno), 7 (Spese di registrazione), 8 (Informativa trattamento dei dati personali), 10 (Foro competente).

Istituto per la Promozione Industriale

Il Direttore Generale

dott.ssa Renata Oliveri

sign. Dario Trotto

IPI	
DATA 31 LUG 2009	PROTOCOLLO N. 90/2106
ASSEGNIATARIO: AM	
COPIA:	IP
NOTE: ORIGINALI c/o AP	



Rif. IP/09/C/76

Contratto di lavoro autonomo

(n. d'ordine: FAS09/1755)

tra

l'Istituto per la Promozione Industriale – IPI, con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski 124, codice fiscale 80186710580, nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Renata Oliveri, a tale atto legittimato dallo statuto,

di seguito denominato anche IPI o Istituto,

e

il sig. Alessandro Napoli, nato a Reggio Calabria il 30 settembre 1983, ivi residente alla via XX Settembre 10, partita IVA 02584150805,

di seguito denominato anche Consulente,

entrambi di seguito denominati anche, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti,

premesso che

- a) l'IPI, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del d. lgs. 96 del 3 aprile 1993 e del proprio statuto, ha il compito istituzionale della promozione dello sviluppo produttivo, delle iniziative nel settore degli incentivi ed in quello della produzione di energia, che attua sulla base degli indirizzi e sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MSE);
- b) l'IPI, in data 28 dicembre 2006, ha sottoscritto una convenzione con il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del MSE (in seguito DPS), riguardante l'assistenza tecnica ed il supporto operativo per la gestione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi finanziati con il Fondo Aree Sottoutilizzate, e successivamente è stato approvato il relativo Programma operativo per l'anno



2009, all'interno del quale è prevista una linea operativa avente ad oggetto il supporto al DPS per attività di studi;

- c) nell'ambito delle predette attività di assistenza, l'IPI ha necessità di sviluppare un sito internet in materia di valutazione degli interventi pubblici a sostegno dell'economia, con uno specifico applicativo dedicato alla valutazione economica dei programmi di investimento, con particolare attenzione ai temi delle matrici input/output e di contabilità sociale (nel seguito applicativo SAM);
- d) il sig. Alessandro Napoli, che dichiara di possedere una elevata competenza in materia di analisi funzionale e di supporto sistemistico su piattaforme Windows/IIS e Linux/APACHE, come specificato nel *curriculum vitae* presentato all'Istituto ed allegato al presente atto sub A, ha offerto all'IPI la sua collaborazione professionale per lo sviluppo di cui alla precedente premessa c);
- e) l'IPI, per quanto sopra, ha valutato positivamente l'offerta presentata dal sig. Alessandro Napoli.

Tutto questo sopra premesso, le Parti, come rappresentate,

convengono quanto segue



Art. 1

Premesse ed allegati. Le premesse e gli allegati A e B formano parte integrante del presente atto.

Art. 2

Oggetto del contratto. L'IPI conferisce al sig. Alessandro Napoli, che accetta, l'incarico, di, per l'applicativo SAM di cui in premessa:

- 1) entro il 31 agosto 2009, consegnare il documento di analisi preliminare e di specifica tecnica descritte ai punti 2.1 e 2.2 del documento "Struttura per la realizzazione di un documento di specifiche tecniche per il portale SAM e definizione del piano di sviluppo", allegato al presente contratto sub B.;

 2 



- 2) fino al 31 dicembre 2009, effettuare la configurazione, messa in produzione e manutenzione sistemistica per la versione prototipale dell'applicativo SAM;
- 3) fino al 30 giugno 2010, effettuare la configurazione, messa in produzione e manutenzione sistemistica per la versione finale dell'applicativo SAM;
- 4) consegnare una versione prototipale ed una finale della guida di utilizzo dell'applicativo SAM, rispettivamente entro il 31 dicembre 2009 ed il 30 giugno 2010.

Il Consulente si obbliga, altresì, a consegnare una relazione sulle attività di cui ai precedenti punti 2) e 3), rispettivamente entro il 31 dicembre 2009 ed il 30 giugno 2010.



Si conviene espressamente tra le Parti che i termini fin qui fissati in questo articolo devono intendersi come essenziali nell'interesse dell'IPI ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c. .

Il Consulente si impegna, inoltre, a garantire la presenza ad eventuali incontri, di cui sia stato preavvertito, presso l'IPI, a fornire, dietro richiesta dell'IPI, ogni genere di informazione connessa al contratto ed a consegnare, se espressamente richiesto, specifiche relazioni sull'andamento dell'attività svolta e sui risultati fino a quel momento conseguiti.

Il Consulente farà capo per tutto ciò che attiene allo svolgimento del presente incarico al Servizio Ingegneria dei Processi e dei Sistemi dell'IPI nella persona del dott. Antonio Bartoloni, cui è rimessa la funzione di verifica della prestazione dello stesso Consulente dedotta in contratto.

Art. 3

Recesso. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2227 c.c., l'IPI potrà recedere liberamente dal presente contratto. L'IPI dovrà comunicare al Consulente per iscritto la sua volontà di recedere dal contratto e dalla data di ricezione di detta comunicazione il contratto stesso cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le Parti. Ricevuta la

 3 



comunicazione del recesso il Consulente dovrà far pervenire entro il termine indicato dall'IPI, e comunque entro 30 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'opera svolta fino a quel momento.



Le Parti convengono, anche in deroga alle normative eventualmente applicabili e specificatamente alle previsioni contenute nell'art. 2227 c.c., che, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell' IPI, quest'ultimo sia esclusivamente tenuto nei confronti del Consulente al pagamento del compenso per l'opera svolta fino alla data del recesso, escluso ogni altro indennizzo.

Art. 4

Corrispettivo e modalità di pagamento. L'IPI corrisponderà al Consulente, per l'attività convenuta al precedente articolo 2, la somma totale di euro 15.000,00 (quindicimila/00), al netto di IVA e altri oneri di legge, che verrà corrisposta dietro presentazione di fatture intestate all'IPI e riportanti obbligatoriamente il numero d'ordine di cui al presente atto.

Dette fatture saranno emesse come di seguito:

- una prima fattura, per un importo pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto;
- una seconda fattura, per un importo pari ad euro 3.000,00 (tremila/00), previa consegna ed approvazione da parte dell'IPI del documento di cui al punto 1) del precedente articolo.2;
- una terza fattura, per un importo pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00), previa consegna ed approvazione da parte dell'IPI, dei documenti prototipali di cui ai punti 2) e 4) del precedente articolo 2;
- una quarta fattura, per un importo pari a euro 6.000,00 (seimila/00), a saldo del corrispettivo pattuito, previa consegna ed approvazione da parte dell'IPI, dei documenti finali di cui ai punti 3) e 4) del precedente articolo.2.

 4 



Il pagamento delle predette fatture sarà effettuato a 30 giorni dalla data della loro presentazione.

Il Consulente sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui così corrisposto.

Art. 5

Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto avverrà in forma scritta e a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata come segue:

se al Consulente

sig. Alessandro Napoli

Via XX Settembre 10

89135 Reggio Calabria

se all'IPI

Istituto per la Promozione Industriale

viale Maresciallo Pilsudski, 124 – 00197 Roma

CdS Ingegneria dei Processi e dei Sistemi

o ad altri indirizzi che ogni Parte può di volta in volta comunicare dandone avviso all'altra Parte nel modo sopra indicato.

Art. 6

Riservatezza. Proprietà del materiale e titolarità delle opere dell'ingegno. Resta espressamente convenuto tra le Parti che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il Consulente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente contratto devono essere considerati riservati. In tal senso il Consulente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.



Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali e di altro materiale creato, inventato, predisposto o realizzato dal Consulente nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto rimarranno di titolarità esclusiva dell'IPI che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Il Consulente si obbliga espressamente a fornire all'IPI tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'IPI in eventuali registri od elenchi pubblici. Facendo salvo il diritto dell'IPI alla risoluzione del contratto, il Consulente si obbliga espressamente a tenere indenne l'IPI da qualsivoglia pretesa che terzi dovessero avanzare nei confronti dell'IPI o dei suoi sub licenziatari o aventi a causa in ragione dello sfruttamento o dell'utilizzo di detti diritti.



L'inadempimento a dette obbligazioni comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c..

Art. 7

Spese di registrazione. Le eventuali spese di registrazione e di bollo del presente contratto sono a carico del Consulente. Il presente atto è sottoposto a tassa fissa di registro per il combinato disposto degli art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Art. 8

Informativa trattamento dei dati personali. Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali - le Parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati a fini

 6 



della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del T.U sopra indicato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato come ivi previsti.

Art. 9

Comunicazioni o certificazioni previste dalla normativa antimafia. Nel caso sussistano le condizioni per cui sia necessaria la richiesta di certificazioni o attestazioni in merito alla normativa antimafia, il Consulente si impegna a comunicare tutti i dati occorrenti, previsti dalla legge.

Art. 10

Foro competente. Le Parti convengono che ogni controversia nascente dal presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Art. 11

Modifiche. Qualunque modifica al presente accordo dovrà essere consensuale e risultare da atto scritto, alla quale forma le Parti attribuiscono carattere essenziale.

Art. 12

Titoli. I titoli che le Parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo del contratto, hanno valore meramente indicativo e non possono essere considerati parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto.



Art. 13

Originali. Il presente contratto consta di n. 2 originali (n. 8 pagine) sottoscritti in calce da entrambe le Parti nonché siglati dalle stesse su ogni pagina degli stessi.

Roma, 27/7/2009

Istituto per la Promozione Industriale

Il Direttore Generale

dott.ssa Renata Oliveri

sig. Alessandro Napoli

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. Cod. Civ., le Parti dichiarano di aver preso attenta visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che vengono così espressamente e specificamente approvati: artt. 2 (Oggetto), 3 (Recesso), 6 (Riservatezza. Proprietà del materiale e titolarità delle opere dell'ingegno), 7 (Spese di registrazione), 8 (Informativa trattamento dei dati personali), 10 (Foro competente).

Istituto per la Promozione Industriale

Il Direttore Generale

dott.ssa Renata Oliveri

sig. Alessandro Napoli

Contratto di lavoro autonomo

(n. d'ordine: 729 / FAS09)

I P I	
DATA	PROTOCOLLO N.
17/4/09	0903836
ASSOCIATO:	AM
CORR A	IP
NOTE:	

tra

l'Istituto per la Promozione Industriale – IPI, con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski 124, codice fiscale 80186710580, nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Renata Oliveri, a tale atto legittimato dallo statuto,

di seguito, anche IPI o Istituto,

e

l'ing. Gennaro Francesco Saverio Barbaro, nato a Torino il 12 giugno 1962 e residente in Avellino, alla via V. Volpe 48, codice fiscale: BRBGNR62H12L219I, partita Iva: 02343670648,

di seguito denominato anche Consulente,

entrambi di seguito denominati anche, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti,

Premesso che

a) l'IPI, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e del decreto legge n. 181/2006 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233, ha il compito istituzionale della promozione dello sviluppo produttivo, delle iniziative nel settore degli incentivi ed in quello della produzione di energia, che attua sulla base degli indirizzi e sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico (in seguito MSE);

- b) l'IPI, in data 28 dicembre 2006, ha sottoscritto con il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo - ora Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - del MSE (nel seguito Dipartimento) una convenzione in materia di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi finanziati con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate;
- c) nell'ambito delle attività previste dalla suddetta convenzione, l'IPI ha necessità di garantire un supporto specialistico relativamente ai sistemi del CED del Dipartimento;
- d) l'ing. Gennaro Francesco Saverio Barbaro, che dichiara di essere iscritto all'Albo presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino e di avere una profonda esperienza come sistemista senior, il tutto meglio indicato nel *curriculum vitae* già presentato all'Istituto, ha manifestato interesse a prestare la sua consulenza all'IPI per l'attività di supporto sopradetta, secondo le specifiche descritte al successivo articolo 2;
- e) l'IPI, facendo affidamento sulla dichiarata esperienza dell'ing. Gennaro Francesco Saverio Barbaro, ha valutato positivamente l'offerta da questi presentata.

Tutto questo sopra premesso, le Parti, come rappresentate, convengono quanto segue

Art. 1

Premesse. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Oggetto del contratto. L'IPI conferisce all'ing. Gennaro Francesco Saverio Barbaro, che accetta, l'incarico di fornire la propria consulenza relativamente ai sistemi dipartimentali e ai sistemi di storage del Dipartimento.

In riferimento ai suddetti sistemi, il Consulente si impegna, pertanto, ad eseguire le seguenti attività:

- pianificazione, esecuzione e governo delle attività di sviluppo, installazione, manutenzione e messa in produzione di:
 - nuovi sistemi elaborativi dipartimentali e dei prodotti correlati;
 - ambienti specifici richiesti di volta in volta dal Dipartimento;

- evoluzioni e modifiche dei sistemi e degli ambienti già operativi presso il Dipartimento ed in particolare per l'ambiente AIX realizzato per l'elaborazione di dati statistici;
- servizi di consulenza per l'innovazione tecnologica, in particolare in favore:
 - dei vari Settori tecnici del Dipartimento compresi nell'ex Ufficio III DGPGRNPR, relativamente al governo e allo sviluppo dei sistemi dipartimentali centrali e dei sistemi di storage;
 - del Settore "Sottosistemi Applicativi" per tutto ciò che riguarda pianificazione, sviluppo e governo di prodotti e sottosistemi sw in ambiente Aix (database server, application server, ambienti conoscitivi, prodotti di analisi statistica, ecc.);
- supporto nelle attività relative al trasferimento dei sistemi dall'attuale sede ad altra attualmente in corso di individuazione;
- coordinamento del gruppo di lavoro competente per l'introduzione della tecnologia della "virtualizzazione" per i server dipartimentali; si richiede a tale proposito un'attività di illustrazione e consuntivazione delle attività svolte dal gruppo di lavoro tramite la redazione di note o relazioni;
- partecipazione al gruppo di lavoro relativo al progetto pluriennale di "Consolidamento server e Disaster recovery", con produzione di note o pareri tecnici specifici;
- verifica e valutazione della documentazione tecnica prodotta da fornitori terzi, quali, a mero titolo esemplificativo, studi di fattibilità, specifiche di installazione e configurazione di apparecchiature, ambienti e prodotti software, manuali di gestione, specifiche di test e collaudo, report di monitoraggio di prestazioni e SLA, ecc.;
- validazione delle patch del software (sistema operativo e middleware) da installare; esecuzione dei test previsti e del collaudo dei sistemi a fronte di nuove installazioni e/o evoluzioni; tracciatura e indirizzamento delle attività di gestione, reportistica e statistiche di accesso ai sistemi; controllo sul monitoraggio dei sistemi; proposte e procedure di capacity planning per le politiche di monitoraggio e di sicurezza.

Art. 3

Obblighi del Consulente. Fermo restando che il Consulente esercita la propria discrezionalità nell'espletamento dell'incarico, lo stesso si impegna a fornire i propri servizi di consulenza, come descritti nel precedente articolo, con la massima diligenza, secondo le seguenti modalità e termini:

- A. garantire la presenza ad eventuali incontri di cui sia stato preavvertito presso l'IPI, presso gli uffici del Dipartimento ovvero presso altre sedi del territorio di Roma di volta in volta tempestivamente indicate;
- B. consegnare, con cadenza bimestrale, specifiche relazioni sull'andamento dell'attività svolta e sui risultati fino a quel momento conseguiti, nelle quali saranno, altresì, evidenziate le eventuali criticità riscontrate e verranno suggerite le possibili azioni correttive da intraprendere;
- C. fornire, su specifica richiesta dell'IPI, che potrà pervenire anche a mezzo di posta elettronica, pareri tecnici relativi alle attività indicate nel precedente articolo 2, entro 30 giorni dalla data della richiesta stessa.

Il Consulente farà capo per tutto ciò che attiene allo svolgimento del presente incarico al Centro di Servizio Ingegneria dei Processi e dei Sistemi dell'IPI nella persona del dott. Antonio Bartoloni, cui è rimessa la funzione di verifica della prestazione dello stesso Consulente dedotta in contratto.

Art. 4

Recesso. L'IPI potrà liberamente recedere in qualsiasi momento con un termine minimo di preavviso di 30 giorni. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta. In caso di recesso dal presente contratto il Consulente è tenuto a far pervenire all'IPI entro e non oltre 30 giorni dalla data del recesso stesso tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento. Resta inteso che nell'ipotesi di recesso, l'IPI sarà esclusivamente tenuto nei confronti del Consulente al pagamento dei servizi resi fino alla data del recesso, salvo il diritto di esercitare l'eccezione di inadempimento e quindi di sospendere le prestazioni dovute e l'ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti; è escluso per il Consulente il diritto ad ogni e qualsivoglia indennizzo per il mancato guadagno.

Art. 5

Durata. Il presente incarico ha validità di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del presente contratto.

Art. 6

Corrispettivo e modalità di pagamento. L'IPI corrisponderà al Consulente, per l'attività convenuta, la somma (omnicomprensiva) di euro 55.200,00 (cinquantacinquemiladuecento/00), al netto di IVA e altri oneri di legge, dietro presentazione di fatture, intestate all'IPI e riportanti obbligatoriamente il numero d'ordine di cui al presente contratto.

Dette fatture saranno n. 6, pari ad euro 9.200,00 ciascuna, e saranno emesse con cadenza bimestrale, previa consegna ed approvazione da parte dell'IPI delle relazioni di cui al punto B del precedente articolo 3.

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dalla data di presentazione delle predette fatture.

Il Consulente sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui così corrisposto.

Art. 7

Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto avverrà in forma scritta e a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata come segue:

Se al Consulente:

ing. Gennaro Francesco Saverio Barbaro
Via V. Volpe, 48
83100 Avellino

Se all'IPI:

Istituto per la Promozione Industriale
viale Maresciallo Pilsudski, 124 – 00197 Roma
CdS Ingegneria dei Processi e dei Sistemi

o ad altri indirizzi che ogni Parte può di volta in volta comunicare dandone avviso all'altra Parte nel modo sopra indicato.

Art. 8

Riservatezza. Proprietà del materiale e titolarità delle opere dell'ingegno. Resta espressamente convenuto tra le Parti che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il Consulente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente contratto devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso il Consulente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

Il Consulente si obbliga espressamente a fornire all'IPI tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'IPI in eventuali registri od elenchi pubblici. Il Consulente si obbliga, altresì, a fornire all'IPI i sorgenti e la documentazione delle applicazioni realizzate. Facendo salvo il diritto dell'IPI alla risoluzione del contratto, il Consulente si obbliga espressamente a tenere indenne l'IPI da qualsivoglia pretesa che terzi dovessero avanzare nei confronti dell'IPI o dei suoi sub licenziatari o aventi a causa in ragione dello sfruttamento o dell'utilizzo di detti diritti.

L'inadempimento a dette obbligazioni comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c.

Art. 9

Spese di registrazione. Le eventuali spese di registrazione e di bollo del presente contratto sono a carico del Consulente. Il presente atto è sottoposto a tassa fissa di registro per il combinato disposto degli art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.



Art. 10

Informativa trattamento dei dati personali. Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali - le Parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del T.U sopra indicato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato come ivi previsti.

Art. 11

Comunicazioni o certificazioni previste dalla normativa antimafia. Nel caso sussistano le condizioni per cui sia necessaria la richiesta di certificazioni o attestazioni in merito alla normativa antimafia, il Consulente si impegna a comunicare tutti i dati occorrenti, previsti dalla legge.

Art. 12

Foro competente. Ogni controversia nascente dal presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Art. 13

Modifiche. Qualunque modifica al presente accordo dovrà essere consensuale e risultare da atto scritto, alla quale forma le Parti attribuiscono carattere essenziale.



Art. 14

Titoli. I titoli che le Parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo del contratto, hanno valore meramente indicativo e non possono essere considerati parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto.

Art. 15

Originali. Il presente contratto consta di n. 2 originali (n. 8 pagine) sottoscritti in calce da entrambe le Parti nonché siglati dalle stesse su ciascuna pagina.

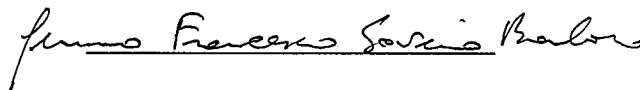
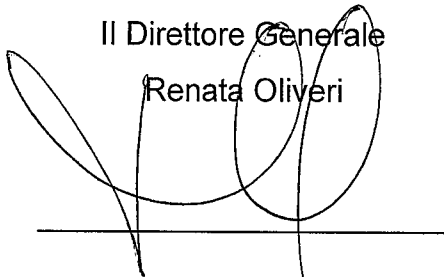
Roma, 13 luglio 2009

Istituto per la Promozione Industriale

ing. Gennaro Francesco Saverio Barbaro

Il Direttore Generale

Renata Oliveri



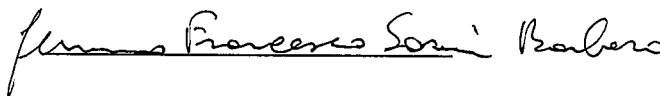
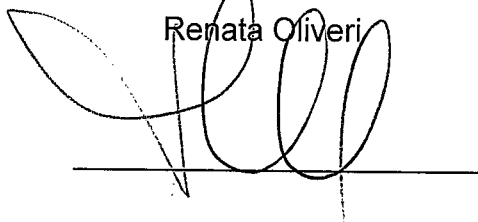
Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. Cod. Civ., le Parti dichiarano di aver preso attenta visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che vengono così espressamente e specificamente approvati: artt. 4 (Recesso), 8 (Riservatezza. Proprietà del materiale e titolarità delle opere dell'ingegno), 9 (Spese di registrazione), 10 (Informativa trattamento dei dati personali), 12 (Foro competente).

Istituto per la Promozione Industriale

ing. Gennaro Francesco Saverio Barbaro

Il Direttore Generale

Renata Oliveri



8 PUGILIALE

IPI	
DATA	PROTOCOLLO N.
26 NOV 2009	0905663
ASSEGNATA A	AM
COPIA A	IP
NOTE:	

Contratto di lavoro autonomo

(n. d'ordine: 1150A / PAS 09)

tra

l'Istituto per la Promozione Industriale – IPI, con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski 124, codice fiscale 80186710580, nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Renata Oliveri, a tale atto legittimato dallo statuto,

di seguito, anche IPI o Istituto,

e

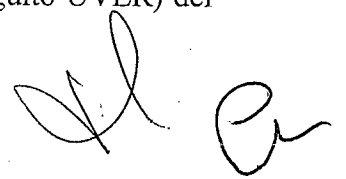
il dott. Carlo Lodato, nato a Roma il 27 giugno 1966, residente in Roma, via Lucca 17, partita IVA 10469700586, codice fiscale LDTCL66H27H501P,

di seguito denominato anche Consulente,

entrambi di seguito denominati anche, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti,

premesso che

- a) l'IPI, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del D. Lgs. 96 del 3 aprile 1993 e del proprio statuto, ha il compito istituzionale della promozione dello sviluppo produttivo, delle iniziative nel settore degli incentivi ed in quello della produzione di energia, che attua sulla base degli indirizzi e sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico (in seguito MSE);
- b) in data 28 dicembre 2006, l'IPI ed il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del MSE hanno sottoscritto una convenzione in materia di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi finanziati con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate;
- c) nell'ambito delle attività previste dalla suddetta convenzione, l'IPI ha realizzato, e messo a disposizione dell'Unità di verifica degli investimenti pubblici (nel seguito UVER) del



citato Dipartimento, una procedura software a supporto delle attività di verifica dei Sistemi di Gestione e Controllo connessi alla Programmazione 2007-2013 (nel seguito Procedura software);

- d) l'IPI intende integrare la Procedura software con le funzionalità aggiuntive necessarie per garantire il supporto alle attività di verifica delle spese dichiarate dai beneficiari, su un campione adeguato di operazioni (nel seguito Verifica delle Operazioni), di forme di aiuto connesse alla Programmazione 2007-2013 svolte dall'UVER, così come meglio descritte nel documento di analisi che si allega al presente atto sotto la lettera A;
- e) il dott. Carlo Lodato, che ha già collaborato con l'IPI nell'elaborazione della Procedura software, ha manifestato interesse a prestare la sua opera all'Istituto per quanto di seguito indicato;
- f) l'IPI, per quanto fin qui esposto, ha deciso di avvalersi del dott. Carlo Lodato per la realizzazione delle attività descritte nel successivo articolato.

Tutto questo sopra premesso, le Parti, come rappresentate, convengono quanto segue.

Art. 1

Premesse ed allegato. Le premesse e l'allegato formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Oggetto del contratto. L'IPI conferisce al dott. Carlo Lodato, che accetta, l'incarico di elaborare e consegnare all'Istituto un progetto sulle integrazioni da apportare alla Procedura software per garantire le attività indicate nel precedente punto d) delle premesse. A tale riguardo il Consulente si obbliga:

- 1) ad analizzare i processi operativi di gestione delle attività connesse alla Verifica delle Operazioni, anche sulla base di check list predisposte dall'UVER (c.d. analisi processo);



- 2) a progettare gli interventi di adeguamento necessari alla Procedura software per introdurre le funzioni aggiuntive necessarie alla Verifica delle Operazioni (c.d. requisiti funzionali ed utente);
- 3) a verificare l'adeguamento dell'architettura tecnologica della Procedura software finale, e, in previsione di eventuali ulteriori modifiche, analizzare l'impatto di una eventuale migrazione della Procedura stessa su un'altra piattaforma tecnologica (c.d. analisi impatto e requisiti software).

Il progetto sarà consegnato all'Istituto entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Le Parti convengono che tale termine deve intendersi essenziale nell'interesse dell'IPI ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c..

Il Consulente garantirà la sua presenza al collaudo della Procedura software integrata, assicurando tutti gli interventi necessari al positivo esito.

Il Consulente, inoltre, si obbliga, fino al 30 giugno 2010, a fornire il supporto tecnico per la realizzazione del progetto stesso e per l'avvio delle integrazioni che saranno realizzate dall'IPI, mantenendo aggiornato il progetto di cui sopra; a fornire il supporto finalizzato alla promozione dell'utilizzo della Procedura software da parte degli utenti dell'UVER; ad assicurare la presenza ad eventuali incontri di cui sia stato preavvertito presso l'IPI ovvero gli uffici UVER del MSE.

Il Consulente si impegna, infine, a fornire, dietro richiesta dell'IPI, ogni genere di informazione connessa al contratto ed a consegnare, se espressamente richiesto, specifiche relazioni sull'andamento dell'attività svolta e sui risultati fino a quel momento conseguiti.

Il Consulente farà capo per tutto ciò che attiene allo svolgimento del presente incarico al Responsabile del Centro di Servizio Ingegneria dei Processi e dei Sistemi dell'IPI, cui è la rimessa la funzione di verifica della prestazione dello stesso Consulente dedotta in contratto.



Art. 3

Recesso. L'IPI potrà liberamente recedere in qualsiasi momento dal presente contratto. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta. In caso di esercitato recesso il Consulente è tenuto a far pervenire all'IPI entro e non oltre 30 giorni dalla data del recesso stesso tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento. Resta inteso che nell'ipotesi di recesso, l'IPI sarà esclusivamente tenuto nei confronti del Consulente al pagamento dei servizi resi fino alla data del recesso; è escluso per il Consulente il diritto ad ogni e qualsivoglia indennizzo per il mancato guadagno.

Art. 4


Corrispettivo e modalità di pagamento. L'IPI corrisponderà al Consulente, per l'attività convenuta, la somma onnicomprensiva di euro 26.650,00 (ventiseimilaseicentocinquanta/00), al netto di IVA e altri oneri di legge, dietro presentazione di specifiche fatture, intestate all'IPI e riportanti obbligatoriamente il numero d'ordine di cui al presente incarico.

Le fatture saranno emesse come di seguito:

- una prima fattura, pari a euro 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00), a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto,
- una seconda fattura, pari ad euro 12.000,00 (dodicimila/00), a titolo di ulteriore anticipazione, successivamente alla consegna del progetto di cui al precedente art. 2;
- una terza fattura, pari ad euro 12.000,00 (dodicimila/00), a saldo del corrispettivo pattuito, successivamente al 30 giugno 2010.

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dalla data di presentazione delle predette fatture.

Il Consulente sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui così corrisposto.



Art. 5

Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto avverrà in forma scritta e a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata come segue:

Se al Consulente:

Dott. Carlo Lodato

Via Lucca, 17 – 00161 Roma

Se all'IPI:

Istituto per la Promozione Industriale

Viale Maresciallo Pilsudski, 124 – 00197 Roma

CdS Ingegneria dei Processi e dei Sistemi

o ad altri indirizzi che ogni Parte può di volta in volta comunicare dandone avviso all'altra Parte nel modo sopra indicato.

Art. 6

Riservatezza. Proprietà del materiale e titolarità delle opere dell'ingegno. Resta espressamente convenuto tra le Parti che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il Consulente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente contratto devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso il Consulente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di quanto realizzato dal Consulente, rimarranno di titolarità esclusiva dell'IPI che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Il Consulente si obbliga espressamente a fornire all'IPI tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'IPI in eventuali registri od elenchi pubblici. Facendo salvo il diritto dell'IPI alla risoluzione del contratto, il Consulente si obbliga espressamente a tenere indenne l'IPI da qualsivoglia pretesa che terzi dovessero avanzare nei confronti dell'IPI o dei suoi sub licenziatari o aventi a causa in ragione dello sfruttamento o dell'utilizzo di detti diritti.

L'inadempimento a dette obbligazioni comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c.

Art. 7

Spese di registrazione. Le eventuali spese di registrazione e di bollo del presente contratto sono a carico del Consulente. Il presente atto è sottoposto a tassa fissa di registro per il combinato disposto degli art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Art. 8

Informativa trattamento dei dati personali. Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali - le Parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del T.U sopra indicato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della



richiamata normativa ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato come ivi previsti.

Art. 9

Comunicazioni o certificazioni previste dalla normativa antimafia. Nel caso sussistano le condizioni per cui sia necessaria la richiesta di certificazioni o attestazioni in merito alla normativa antimafia, il Consulente si impegna a comunicare tutti i dati occorrenti, previsti dalla legge.

Art. 10

Foro competente. Qualsiasi controversia nascente dal presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Art. 11

Risoluzione. Le Parti convengono che, anche in deroga alle normative eventualmente applicabili, in caso di risoluzione o cessazione degli effetti del contratto per qualsivoglia causa, l'IPI sarà esclusivamente tenuto alla corresponsione nei confronti del Consulente al pagamento dei servizi resi sino alla data di cessazione degli effetti contrattuali, salvo il suo diritto ad esercitare l'eccezione di inadempimento, e quindi di sospendere le prestazioni dallo stesso dovute, e il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In caso di risoluzione del presente contratto il Consulente dovrà far pervenire entro il termine indicato dall'IPI tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

Art. 12

Modifiche. Qualunque modifica al presente accordo dovrà essere consensuale e risultare da atto scritto, alla quale forma le Parti attribuiscono carattere essenziale.

Art. 13

Titoli. I titoli che le Parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo del contratto, hanno valore meramente indicativo e non possono essere considerati parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto.



Allegato A al contratto di consulenza al dott. Carlo Lodato

Analisi di impatto / integrazione delle verifiche delle operazioni sulla procedura software realizzata per la gestione delle attività di verifica dei sistemi di gestione e controllo connessi con la programmazione 2007-2013 svolte dall'Unità di Verifica (UVER) del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo

1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Obiettivo del presente documento è di verificare l'impatto derivante dall'informatizzazione del processo di verifica delle operazioni in termini di:

- Punti di contatto / integrazione con la basi dati delle verifiche dei sistemi;
- Requisiti funzionali di massima in termini di informatizzazione del nuovo processo e delle nuove check list.

2. RIFERIMENTI

- Sistema informativo di gestione delle verifiche dei sistemi di gestione e controllo.

3. ANALISI DI IMPATTO

Le Verifiche sulle Operazioni sono verifiche da realizzare nei confronti dei soggetti attuatori delle operazioni, ovvero dei soggetti che forniscono i beni o i servizi o che realizzano gli investimenti previsti dalla tipologia di operazione di riferimento.

Le operazioni sono affidate, dal punto di vista del soggetto pubblico, sotto la responsabilità di un UCO (acronimo appunto di Ufficio Competente per le Operazioni) nell'ambito di un Obiettivo Operativo di un Programma.

Le operazioni possono essere di *4 diverse tipologie* e per ciascuna di esse è prevista una diversa check list di verifica e diverse tipologie di soggetti titolari delle operazioni:

- Acquisizione di beni e servizi: in questo caso gli attuatori delle operazioni sono i prestatori di servizi / fornitori dei beni oggetto dell'operazione;
- Regimi di aiuto: gli attuatori delle operazioni coincidono con i beneficiari dell'aiuto (prevalentemente imprese);
- Formazione: gli attuatori delle operazioni coincidono con i soggetti erogatori dell'intervento formativo;
- Realizzazione opere pubbliche: gli attuatori delle operazioni sono le imprese appaltanti che devono realizzare tutta o quota parte dell'opera pubblica.

Il processo di "estrazione" dei diversi soggetti attuatori delle operazioni e destinatari dei controlli da parte dell'UVER nasce a fronte di un'analisi dei rischi che, oltre ad essere calibrata sull'effettiva rischiosità dei soggetti da indagare, coinvolge anche gli esiti delle verifiche dei sistemi.

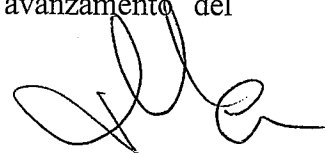


Inoltre lo stesso processo di selezione dei destinatari dei controlli nell'ambito delle verifiche dei sistemi tiene conto dei risultati delle verifiche delle operazioni, con particolare riferimento agli importi effettivamente impegnati ed erogati dagli UCO ai gestori delle operazioni.

3.1 *Impatto delle Verifiche delle Operazioni sulla base dati*

Le precedenti considerazioni impattano in termini di base dati nel seguente modo:

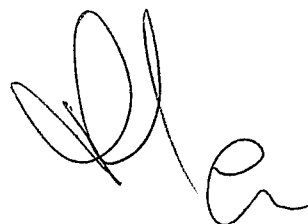
- tutte le **anagrafiche relative ai Programmi Operativi e all'organizzazione degli stessi (AdG, AdC, OI e UCO) sono comuni alle due verifiche**; questo significa che la base dati dei PO dovrà essere condivisa, aggiornabile da parte delle Verifiche dei Sistemi (dove oggi già esistono l'interfaccia e le funzionalità specifiche) ma leggibile da parte del sistema informativo di gestione delle operazioni, sia nell'interfaccia che nella reportistica;
- anche le **strutture dati del questionario** saranno comuni alle due tipologie di verifica e dovranno quindi essere condivise tra i due sistemi;
- la **selezione degli attuatori delle operazioni dovrà avvenire nell'ambito delle tipologie di operazioni gestite dagli UCO** inseriti all'interno dei PO; questo significa che le singole operazioni dovranno essere progettate – da un punto di vista del database – come elementi figli degli UCO e, quindi, le schede delle check list anch'esse dovranno essere collegate a questi ulteriori elementi;
- **alcune strutture dati sono specifiche delle singole operazioni e riferite agli UCO piuttosto che agli attuatori**: questo significa che andranno progettate entità figlie delle tipologie di operazioni che andranno a rilevare elementi specifici delle operazioni quali: il rispetto delle politiche comunitarie (tipo di contratto, importo, procedura di affidamento, etc.);
- **altre strutture dati saranno invece specifiche degli attuatori** quali il soggetto di riferimento, l'importo della prestazione / fornitura / agevolazione / investimento, le modalità di erogazione previste, l'avanzamento finanziario e fisico dell'operazione;
- **altre strutture dati saranno invece specifiche dell'Audit**, quali (a titolo esemplificativo) la coerenza con i dati di monitoraggio, i limiti rilevati, i giudizi, le raccomandazioni ed il follow up;
- le **check list delle operazioni** oggetto di implementazione (di cui allo stato attuale è nota solo quella "beni e servizi") possiedono alcune aree simili a quelle utilizzate nelle verifiche dei sistemi anche se per lo più si riferiscono a domini informativi nuovi; tenuto anche conto delle differenti relazioni con l'organizzazione, per queste verifiche probabilmente converrà riprogettare la base dati anche se potranno essere riutilizzate alcune delle strutture già realizzate per le parti generalizzate (domande "SI/NO", "Giudizi", "Note", "Opzione", "Numero e importo");
- **deve essere valutata l'opportunità di acquisire – sia a monte dell'estrazione che nel corso della valutazione - anche alcuni elementi di natura progettuale e procedurale**, sia al fine di consentire di avere una visione più ampia dell'intervento che, soprattutto, al fine di monitorare eventuali eventi che possano condizionare l'azione dell'UVER in termini di avvio o meno di una verifica (ad es., per i regimi di aiuto, sarebbe estremamente importante avere visibilità su eventuali revoche delle agevolazioni, sugli esiti dei controlli di primo livello, sulle risultanze di eventuali accertamenti finali di spesa, etc.);
- **conseguentemente alcune informazioni dovranno essere storicizzate (ovvero lette con riferimento ad un determinato esercizio precedente all'avvio dell'estrazione) mentre altre dovranno essere costantemente aggiornate**. Un'ipotesi è di "fotografare" alcune informazioni sull'attuatore e/o sull'operazione per ciascuna fase di avanzamento del



processo di verifica, aggiornando fase per fase alcune informazioni a partire dai sistemi MONIT e/o dei gestori.

3.2 *Requisiti funzionali di massima*

- Come anticipato alcune delle informazioni relative alle operazioni e agli attuatori sono presenti sia sui sistemi gestionali delle Autorità di gestione che sul sistema MONIT (versione WEB); al fine di agevolare l'immissione dei dati sarà quindi necessario prevedere delle **funzionalità di importazione dati** da questi sistemi, gestendo i problemi di transcodifica legati in particolare al riconoscimento automatico degli UCO a cui collegare tali operazioni.
- Tenuto conto del numero molto più elevato di operazioni da analizzare, è ipotizzabile l'abbandono del client MS Access a favore di una **tecnologia in grado di essere acceduta anche da remoto** da parte di soggetti terzi; un'ipotesi potrebbe essere quella di realizzare un'applicazione a tre livelli con tecnologia .NET in grado, previa installazione di uno "smart client" sulla macchina dell'utente, di dialogare via WEB Services con l'applicazione; l'ipotesi ovviamente si basa sulla possibilità di esporre i servizi WEB anche all'esterno della struttura UVER. Tale soluzione dovrà essere necessariamente oggetto di preventiva verifica tecnica con il DPS.
- Le principali **funzionalità di processo** saranno simili a quelle già analizzate per le verifiche dei sistemi, sebbene da realizzarsi su una base dati prevalentemente nuova e con le seguenti principali differenze:
 - *l'estrazione del campione* (ovvero la fase di avvio del processo) potrà essere integrata con una funzionalità specifica di supporto all'analisi dei rischi ed alla estrazione "casuale" del campione di operazioni;
 - *potranno essere previste funzionalità a supporto dell'aggiornamento automatico dei dati delle operazioni e degli attuatori* attraverso un collegamento con i sistemi informativi disponibili (MONIT o gestionali) o con flussi "ad hoc" realizzati dai gestori (UCO / AdG).
- Come anticipato le **check list delle operazioni** oggetto di implementazione dovranno essere appoggiate su una nuova base dati anche se potranno essere riadattate le funzioni realizzate per le parti standard della check list (domande "SI/NO", "Giudizi", "Note", "Opzione", "Numero e importo").
- La **Reportistica** dovrà essere oggetto di progettazione e, tenuto conto dei differenti criteri di valutazione, sarà prevalentemente nuova rispetto a quella esistente.
- La **reportistica di supporto alla selezione dei destinatari nel sistema di gestione delle verifiche dei sistemi** dovrà essere **ulteriormente implementata** a valle della realizzazione del modulo a supporto della verifica delle operazioni; il report in questione è l'Rpt010: *"Quadro delle risorse assegnate per Ob. Specifico, Obiettivo Operativo e UCO; budget, impegni, pagamenti, certificazioni e importi ammessi in precedenti verifiche"*, report già implementato con i dati delle verifiche dei sistemi ma che deve essere completato con le informazioni specifiche sulle operazioni.

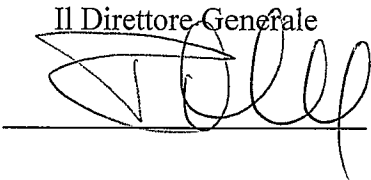


Art. 14

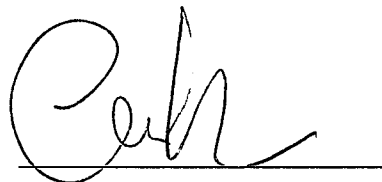
Originali. Il presente contratto consta di n. 2 originali (n. 8 pagine) sottoscritti in calce da entrambe le Parti nonché siglati dalle stesse su ciascuna pagina.

Roma, 24/11/09....

Istituto per la Promozione Industriale

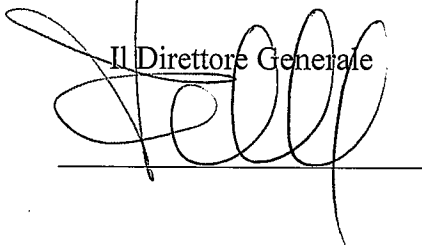
Il Direttore Generale


dott. Carlo Lodato

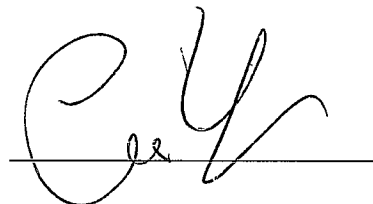


Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. Cod. Civ., le Parti dichiarano di aver preso attenta visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che vengono così espressamente e specificamente approvati: artt. 2 (Oggetto del contratto), 3 (Recesso), 6 (Riservatezza. Proprietà del materiale e titolarità delle opere dell'ingegno), 7 (Spese di registrazione), 8 (Informativa trattamento dei dati personali), 10 (Foro competente), 11 (Risoluzione).

Istituto per la Promozione Industriale

Il Direttore Generale


dott. Carlo Lodato



IPI	
DATA	PROTOCOLLO N.
24 DIC 2009	0906127
ASSEGNATA A	AM
COPIA A	IP - IN
NOTE:	

Contratto di lavoro autonomo

(n. d'ordine: 1252A / FAS 09)

tra

l'Istituto per la Promozione Industriale – IPI, con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski 124, codice fiscale 80186710580, nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Renata Oliveri, a tale atto legittimato dallo statuto,

di seguito, anche IPI o Istituto,

e

l'ing. Carlo Savarese, nato a Roma il 9 novembre 1959, residente in Roma, viale Tito Livio 29, partita IVA 07460970580, codice fiscale SVRCRL59S09H501H,

di seguito denominato anche Consulente,

entrambi di seguito denominati anche, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti,

premesso che

- a) l'IPI, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del D. Lgs. 96 del 3 aprile 1993 e del proprio statuto, ha il compito istituzionale della promozione dello sviluppo produttivo, delle iniziative nel settore degli incentivi ed in quello della produzione di energia, che attua sulla base degli indirizzi e sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico (in seguito MSE);
- b) in data 28 dicembre 2006, l'IPI ed il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del MSE hanno sottoscritto una convenzione in materia di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi finanziati con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate;
- c) nell'ambito delle attività previste dalla suddetta convenzione, l'IPI ha realizzato, e messo a disposizione dell'Unità di verifica degli investimenti pubblici (nel seguito UVER) del citato Dipartimento, una procedura software a supporto delle attività di verifica dei Sistemi

CFV

di Gestione e Controllo connessi alla Programmazione 2007-2013 (nel seguito Procedura software);

- d) è in corso di elaborazione, da parte dell'IPI, un progetto per integrare la Procedura software con le funzionalità aggiuntive necessarie a garantire il supporto alle attività di verifica delle spese dichiarate dai beneficiari, su un campione adeguato di operazioni (nel seguito Verifica delle Operazioni), di forme di aiuto connesse alla Programmazione 2007-2013 svolte dall'UVER, così come meglio descritto nel documento di analisi che si allega al presente atto sotto la lettera A;
- e) l'ing. Carlo Savarese, che ha già collaborato con l'IPI nella realizzazione della Procedura software, ha manifestato interesse a prestare la propria opera all'Istituto per quanto di seguito indicato;
- f) l'IPI, per quanto fin qui esposto ha deciso di avvalersi dell'ing. Savarese per la realizzazione delle attività indicate nel successivo articolato.

Tutto questo sopra premesso, le Parti, come rappresentate, convengono quanto segue

Art. 1

Premesse ed allegato. Le premesse e l'allegato sub A formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Oggetto del contratto. L'IPI conferisce all'ing. Carlo Savarese, che accetta, l'incarico di realizzare, entro centocinquanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, il progetto, che gli sarà consegnato dall'Istituto, relativo alle integrazioni da apportare alla Procedura software, necessarie a garantire quanto indicato al precedente punto d) delle premesse, sulla base anche dell'analisi di cui all'allegato sub A.

La Procedura software integrata sarà sottoposta a collaudo da parte dell'IPI per il tramite di suoi funzionari, entro e non oltre giorni 15. (quindici) dalla consegna, in contraddittorio con il Consulente stesso. Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale.

In ipotesi di collaudo con esito negativo il Consulente sarà obbligato a conformare la Procedura software alle caratteristiche convenute, all'uopo apportando tutti gli interventi e/o le modifiche ritenute dall'Istituto necessarie entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'avvenuta richiesta.

Nell'ipotesi di ulteriore collaudo con esito negativo, il contratto si intenderà risolto di diritto, con il conseguente diritto dell'IPI al risarcimento di tutti i danni subiti. Resta ferma la facoltà di esercitare l'esecuzione in danno a totale spese del Consulente.

Il Consulente si obbliga altresì, entro il suddetto termine, a:

- 1) mantenere aggiornato il manuale operativo della Procedura software;
- 2) mantenere aggiornato il manuale di amministrazione della Procedura software.

Il Consulente, inoltre, fino al 30 settembre 2010, fornirà all'UVER, per conto dell'IPI, il supporto tecnico necessario all'utilizzo delle nuove funzionalità realizzate; trasferirà al personale dell'UVER le conoscenze necessarie all'amministrazione e all'utilizzo delle nuove funzionalità realizzate, anche tramite affiancamento diretto; assicurerà la manutenzione, adeguativa ed evolutiva, della Procedura software integrata.

Art. 3

Altri obblighi. Il Consulente si obbliga, durante il periodo intercorrente dalla sottoscrizione del presente atto al 30 settembre 2010, ad intervenire per rimuovere dal programma i difetti e le anomalie che dovessero emergere entro 5 giorni dalla data della richiesta presentata dall'IPI che potrà avvenire anche tramite messaggio di posta elettronica. Resta inteso che il Consulente dovrà consegnare all'IPI un rapporto sull'intervento effettuato, l'Istituto ne verificherà il buon esito, entro il limite massimo di 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta. In ipotesi di verifica con esito negativo il Consulente sarà obbligato a conformare la Procedura software alle caratteristiche convenute entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data della segnalazione stessa. Nell'ipotesi di ulteriore verifica dell'intervento con esito negativo, il contratto si intenderà risolto di diritto, con il conseguente diritto dell'IPI al risarcimento di tutti i danni subiti. Resta ferma la facoltà di esercitare l'esecuzione in danno a totale spese del Consulente.

Le Parti convengono che i termini indicati in questo articolo ed in quello precedente devono intendersi essenziali nell'interesse dell'IPI ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 c.c..



Il Consulente, infine, garantirà la presenza ad eventuali incontri di cui sia stato preavvertito presso l'IPI ovvero gli uffici UVER del MSE; fornirà, dietro richiesta dell'IPI, ogni genere di informazione connessa al contratto e consegnerà, se espressamente richiesto, specifiche relazioni sull'andamento dell'attività svolta e sui risultati fino a quel momento conseguiti.

Il Consulente farà capo per tutto ciò che attiene allo svolgimento del presente incarico al Responsabile del Centro di Servizio Ingegneria dei Processi e dei Sistemi dell'IPI, cui è la rimessa la funzione di verifica della prestazione dello stesso Consulente dedotta in contratto.

Art. 4

Recesso. L'IPI potrà liberamente recedere in qualsiasi momento dal presente contratto. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta. In caso di recesso il Consulente è tenuto a far pervenire all'IPI entro e non oltre 30 giorni dalla data del recesso stesso tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento. Resta inteso che nell'ipotesi di recesso, l'IPI sarà esclusivamente tenuto nei confronti del Consulente al pagamento dei servizi resi fino alla data del recesso; è escluso per il Consulente il diritto ad ogni e qualsivoglia indennizzo per il mancato guadagno.

Art. 5

Corrispettivo e modalità di pagamento. L'IPI corrisponderà al Consulente, per l'attività convenuta, la somma onnicomprensiva di euro 32.150,00 (trentaduemilacentocinquanta/00), al netto di IVA e altri oneri di legge, dietro presentazione di specifiche fatture, intestate all'IPI e riportanti obbligatoriamente il numero d'ordine di cui al presente incarico.

Le fatture saranno emesse come di seguito:

- una prima fattura, pari a euro 2.150,00 (duemilacentocinquanta/00), a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto;
- una seconda fattura, pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00), a titolo di ulteriore anticipazione, successivamente al collaudo positivo della Procedura software integrata, come previsto nel precedente articolo 2;
- una terza fattura, pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00), a saldo del corrispettivo pattuito, successivamente al 30 settembre 2010.

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dalla data di presentazione delle predette fatture.



Il Consulente sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui così corrisposto.

Art. 6

Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto avverrà in forma scritta e a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata come segue:

Se al Consulente:

ing. Carlo Savarese

Viale Tito Livio, 29 – 00136 Roma

Se all'IPI:

Istituto per la Promozione Industriale

Viale Maresciallo Pilsudski, 124 – 00197 Roma

CdS Ingegneria dei Processi e dei Sistemi

o ad altri indirizzi che ogni Parte può di volta in volta comunicare dandone avviso all'altra Parte nel modo sopra indicato.

Art. 7

Riservatezza. Proprietà del materiale e titolarità delle opere dell'ingegno. Resta espressamente convenuto tra le Parti che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il Consulente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente contratto devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso il Consulente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di quanto realizzato dal Consulente, rimarranno di titolarità esclusiva dell'IPI che potrà quindi disporre senza alcuna



restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Il Consulente si obbliga espressamente a fornire all'IPI tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'IPI in eventuali registri od elenchi pubblici. Il Consulente si obbliga, altresì, a fornire all'IPI i sorgenti e la documentazione delle applicazioni realizzate. Facendo salvo il diritto dell'IPI alla risoluzione del contratto, il Consulente si obbliga espressamente a tenere indenne l'IPI da qualsivoglia pretesa che terzi dovessero avanzare nei confronti dell'IPI o dei suoi sub licenziatari o aventi a causa in ragione dello sfruttamento o dell'utilizzo di detti diritti.

L'inadempimento a dette obbligazioni comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c.

Art. 8

Spese di registrazione. Le eventuali spese di registrazione e di bollo del presente contratto sono a carico del Consulente. Il presente atto è sottoposto a tassa fissa di registro per il combinato disposto degli art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Art. 9

Informativa trattamento dei dati personali. Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali - le Parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del T.U sopra indicato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di



sicurezza. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato come ivi previsti.

Art. 10

Comunicazioni o certificazioni previste dalla normativa antimafia. Nel caso sussistano le condizioni per cui sia necessaria la richiesta di certificazioni o attestazioni in merito alla normativa antimafia, il Consulente si impegna a comunicare tutti i dati occorrenti, previsti dalla legge.

Art. 11

Foro competente. Ogni controversia nascente dal presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Art. 12

Risoluzione. Le Parti convengono che, anche in deroga alle normative eventualmente applicabili, in caso di risoluzione o cessazione degli effetti del contratto per qualsivoglia causa, l'IPI sarà esclusivamente tenuto alla corresponsione nei confronti del Consulente al pagamento dei servizi resi sino alla data di cessazione degli effetti contrattuali, salvo il suo diritto ad esercitare l'eccezione di inadempimento, e quindi di sospendere le prestazioni dallo stesso dovute, e il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In caso di risoluzione del presente contratto il Consulente dovrà far pervenire entro il termine indicato dall'IPI tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

Art. 13

Modifiche. Qualunque modifica al presente accordo dovrà essere consensuale e risultare da atto scritto, alla quale forma le Parti attribuiscono carattere essenziale.

Art. 14

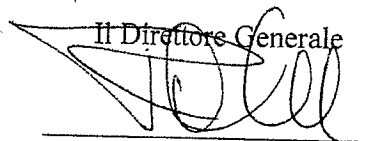
Titoli. I titoli che le Parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo del contratto, hanno valore meramente indicativo e non possono essere considerati parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto.

Art. 15

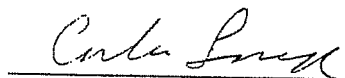
Originali. Il presente contratto consta di n. 2 originali (n. 8 pagine) sottoscritti in calce da entrambe le Parti nonché siglati dalle stesse su ciascuna pagina.

Roma, 16/12/2009

Istituto per la Promozione Industriale

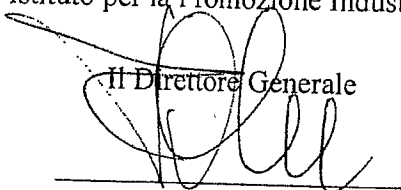
Il Direttore Generale


ing. Carlo Savarese

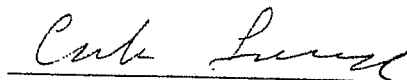


Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. Cod. Civ., le Parti dichiarano di aver preso attenta visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che vengono così espressamente e specificamente approvati: artt. 2 (Oggetto del contratto), 3 (Altri obblighi), 4 (Recesso), 7 (Riservatezza. Proprietà del materiale e titolarità delle opere dell'ingegno), 8 (Spese di registrazione), 10 (Informativa trattamento dei dati personali), 11 (Foro competente), 12 (Risoluzione).

Istituto per la Promozione Industriale

Il Direttore Generale


ing. Carlo Savarese



Allegato A al contratto di consulenza all'ing. Carlo Savarese

Analisi di impatto / integrazione delle verifiche delle operazioni sulla procedura software realizzata per la gestione delle attività di verifica dei sistemi di gestione e controllo connessi con la programmazione 2007-2013 svolte dall'Unità di Verifica (UVER) del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo

1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Obiettivo del presente documento è di verificare l'impatto derivante dall'informatizzazione del processo di verifica delle operazioni in termini di:

- Punti di contatto / integrazione con la base dati delle verifiche dei sistemi;
- Requisiti funzionali di massima in termini di informatizzazione del nuovo processo e delle nuove check list.

2. RIFERIMENTI

- Sistema informativo di gestione delle verifiche dei sistemi di gestione e controllo.

3. ANALISI DI IMPATTO

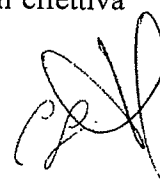
Le Verifiche sulle Operazioni sono verifiche da realizzare nei confronti dei soggetti attuatori delle operazioni, ovvero dei soggetti che forniscono i beni o i servizi o che realizzano gli investimenti previsti dalla tipologia di operazione di riferimento.

Le operazioni sono affidate, dal punto di vista del soggetto pubblico, sotto la responsabilità di un UCO (acronimo appunto di Ufficio Competente per le Operazioni) nell'ambito di un Obiettivo Operativo di un Programma.

Le operazioni possono essere di *4 diverse tipologie* e per ciascuna di esse è prevista una diversa check list di verifica e diverse tipologie di soggetti titolari delle operazioni:

- Acquisizione di beni e servizi: in questo caso gli attuatori delle operazioni sono i prestatori di servizi / fornitori dei beni oggetto dell'operazione;
- Regimi di aiuto: gli attuatori delle operazioni coincidono con i beneficiari dell'aiuto (prevalentemente imprese);
- Formazione: gli attuatori delle operazioni coincidono con i soggetti erogatori dell'intervento formativo;
- Realizzazione opere pubbliche: gli attuatori delle operazioni sono le imprese appaltanti che devono realizzare tutta o quota parte dell'opera pubblica.

Il processo di "estrazione" dei diversi soggetti attuatori delle operazioni e destinatari dei controlli da parte dell'UVER nasce a fronte di un'analisi dei rischi che, oltre ad essere calibrata sull'effettiva rischiosità dei soggetti da indagare, coinvolge anche gli esiti delle verifiche dei sistemi.



Inoltre lo stesso processo di selezione dei destinatari dei controlli nell'ambito delle verifiche dei sistemi tiene conto dei risultati delle verifiche delle operazioni, con particolare riferimento agli importi effettivamente impegnati ed erogati dagli UCO ai gestori delle operazioni.

3.1 *Impatto delle Verifiche delle Operazioni sulla base dati*

Le precedenti considerazioni impattano in termini di base dati nel seguente modo:

- tutte le **anagrafiche relative ai Programmi Operativi e all'organizzazione degli stessi (AdG, AdC, OI e UCO) sono comuni alle due verifiche**; questo significa che la base dati dei PO dovrà essere condivisa, aggiornabile da parte delle Verifiche dei Sistemi (dove oggi già esistono l'interfaccia e le funzionalità specifiche) ma leggibile da parte del sistema informativo di gestione delle operazioni, sia nell'interfaccia che nella reportistica;
- anche le **strutture dati del questionario** saranno comuni alle due tipologie di verifica e dovranno quindi essere condivise tra i due sistemi;
- la **selezione degli attuatori delle operazioni dovrà avvenire nell'ambito delle tipologie di operazioni gestite dagli UCO** inseriti all'interno dei PO; questo significa che le singole operazioni dovranno essere progettate – da un punto di vista del database – come elementi figli degli UCO e, quindi, le schede delle check list anch'esse dovranno essere collegate a questi ulteriori elementi;
- **alcune strutture dati sono specifiche delle singole operazioni e riferite agli UCO piuttosto che agli attuatori**: questo significa che andranno progettate entità figlie delle tipologie di operazioni che andranno a rilevare elementi specifici delle operazioni quali: il rispetto delle politiche comunitarie (tipo di contratto, importo, procedura di affidamento, etc.);
- **altre strutture dati saranno invece specifiche degli attuatori** quali il soggetto di riferimento, l'importo della prestazione / fornitura / agevolazione / investimento, le modalità di erogazione previste, l'avanzamento finanziario e fisico dell'operazione;
- **altre strutture dati saranno invece specifiche dell'Audit**, quali (a titolo esemplificativo) la coerenza con i dati di monitoraggio, i limiti rilevati, i giudizi, le raccomandazioni ed il follow up;
- le **check list delle operazioni** oggetto di implementazione (di cui allo stato attuale è nota solo quella "beni e servizi") possiedono alcune aree simili a quelle utilizzate nelle verifiche dei sistemi anche se per lo più si riferiscono a domini informativi nuovi; tenuto anche conto delle differenti relazioni con l'organizzazione, per queste verifiche probabilmente converrà riprogettare la base dati anche se potranno essere riutilizzate alcune delle strutture già realizzate per le parti generalizzate (domande "SI/NO", "Giudizi", "Note", "Opzione", "Numero e importo");
- **deve essere valutata l'opportunità di acquisire – sia a monte dell'estrazione che nel corso della valutazione - anche alcuni elementi di natura progettuale e procedurale**, sia al fine di consentire di avere una visione più ampia dell'intervento che, soprattutto, al fine di monitorare eventuali eventi che possano condizionare l'azione dell'UVER in termini di avvio o meno di una verifica (ad es., per i regimi di aiuto, sarebbe estremamente importante avere visibilità su eventuali revoche delle agevolazioni, sugli esiti dei controlli di primo livello, sulle risultanze di eventuali accertamenti finali di spesa, etc.);
- **conseguentemente alcune informazioni dovranno essere storicizzate (ovvero lette con riferimento ad un determinato esercizio precedente all'avvio dell'estrazione) mentre altre dovranno essere costantemente aggiornate**. Un'ipotesi è di "fotografare" alcune informazioni sull'attuatore e/o sull'operazione per ciascuna fase di avanzamento del

processo di verifica, aggiornando fase per fase alcune informazioni a partire dai sistemi MONIT e/o dei gestori.

3.2 *Requisiti funzionali di massima*

- Come anticipato alcune delle informazioni relative alle operazioni e agli attuatori sono presenti sia sui sistemi gestionali delle Autorità di gestione che sul sistema MONIT (versione WEB); al fine di agevolare l'immissione dei dati sarà quindi necessario prevedere delle **funzionalità di importazione dati** da questi sistemi, gestendo i problemi di transcodifica legati in particolare al riconoscimento automatico degli UCO a cui collegare tali operazioni.
- Tenuto conto del numero molto più elevato di operazioni da analizzare, è ipotizzabile l'abbandono del client MS Access a favore di una **tecnologia in grado di essere acceduta anche da remoto** da parte di soggetti terzi; un'ipotesi potrebbe essere quella di realizzare un'applicazione a tre livelli con tecnologia .NET in grado, previa installazione di uno "smart client" sulla macchina dell'utente, di dialogare via WEB Services con l'applicazione; l'ipotesi ovviamente si basa sulla possibilità di esporre i servizi WEB anche all'esterno della struttura UVER. Tale soluzione dovrà essere necessariamente oggetto di preventiva verifica tecnica con il DPS.
- Le principali **funzionalità di processo** saranno simili a quelle già analizzate per le verifiche dei sistemi, sebbene da realizzarsi su una base dati prevalentemente nuova e con le seguenti principali differenze:
 - *l'estrazione del campione* (ovvero la fase di avvio del processo) potrà essere integrata con una funzionalità specifica di supporto all'analisi dei rischi ed alla estrazione "casuale" del campione di operazioni;
 - *potranno essere previste funzionalità a supporto dell'aggiornamento automatico dei dati delle operazioni e degli attuatori* attraverso un collegamento con i sistemi informativi disponibili (MONIT o gestionali) o con flussi "ad hoc" realizzati dai gestori (UCO / AdG).
- Come anticipato le **check list delle operazioni** oggetto di implementazione dovranno essere appoggiate su una nuova base dati anche se potranno essere riadattate le funzioni realizzate per le parti standard della check list (domande "SI/NO", "Giudizi", "Note", "Opzione", "Numero e importo").
- La **Reportistica** dovrà essere oggetto di progettazione e, tenuto conto dei differenti criteri di valutazione, sarà prevalentemente nuova rispetto a quella esistente.
- La **reportistica di supporto alla selezione dei destinatari nel sistema di gestione delle verifiche dei sistemi** dovrà essere ulteriormente implementata a valle della realizzazione del modulo a supporto della verifica delle operazioni; il report in questione è l'*Rpt010: "Quadro delle risorse assegnate per Ob. Specifico, Obiettivo Operativo e UCO; budget, impegni, pagamenti, certificazioni e importi ammessi in precedenti verifiche"*, report già implementato con i dati delle verifiche dei sistemi ma che deve essere completato con le informazioni specifiche sulle operazioni.





VIA VENTOTENE, 9
00015 MONTEROTONDO
tel 0690627769 fax 0690623198
tempormonterotondo@tempor.it

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO N° 37/39

Tra la TEMPOR S.P.A. - Agenzia per il Lavoro, (di seguito denominata somministratore) con sede legale in Via G.B. Morgagni, 28 - 20129 Milano - C.F. 00685980146 - P.IVA 12015820157, con autorizzazione a tempo indeterminato prot.N. 1153-SG del 6 dicembre 2004 e iscritta presso l'Albo informatico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sezione 1, nella persona del suo

x Legale Rappresentante Francesco Gordiani

e la Società IPI - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE, C.F./P.IVA 80186710580, (di seguito denominata impresa utilizzatrice) con sede legale in VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI, 124 località - ROMA (RM) nella persona del suo

x DIRETTORE GENERALE RENATA OLIVIERI

Oggetto: somministrazione di lavoro a tempo determinato relativo a numero 1 unità

Premessa

Il presente contratto viene regolato dalle seguenti norme e disposizioni, in quanto applicabili, e dai riferimenti legislativi tutti negli stessi richiamati o citati: Legge 30/03 - Dlgs 276/03 - Dlgs 196/03 - Dlgs 81/2008 - Codice Civile - CCNL dei Lavoratori a tempo del 24/07/2008 - CCNL dell'Utilizzatore e loro successive modificazioni, rinnovi o integrazioni

Motivi del ricorso alla fornitura:

ART. 20 COMMA 4 D.LGS. 276/03 RAGIONI DI CARATTERE PRODUTTIVO: GESTIONE DI UNA COMMESSA A TERMINE

Caratteristiche dell'incarico:

Luogo di esecuzione della prestazione lavorativa: VIA SICILIA, 162/C C/O MISE - 00100 - ROMA - (RM)

Mansioni: IMPIEGATO GENERICO

Gruppo: (rif. CCNL Lavoratori) -1

Qualifica: IMPIEGATO

Livello/categoria: B

C.C.N.L. di riferimento: PERSONALE IPI -

Misure di sicurezza: vedasi norme e condizioni riportate nell'allegato "CONDIZIONI GENERALI"

Classe rischio I.N.A.I.L.: ADDETTI A VIDEOTERMINALI I-722

Posizione I.N.A.I.L.: 65411182

Tasso I.N.A.I.L.: 5/1000

Ributazione oraria o mensile lorda dichiarata dall'impresa utilizzatrice: 13,85 Euro /h per 14 mensilità

Durata del contratto e orario di lavoro:

Durata del contratto: Dal 10/05/2010 al 31/12/2010

Orario di lavoro: DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ DALLE ORE 8.30 ALLE 17.00 (CON UN INTERVALLO DI 45) E IL VENERDÌ DALLE ORE 08.30 ALLE 13.30

Periodo di prova: In conformità al CCNL per le categorie delle agenzie del lavoro del 24/07/2008 applicato dal somministratore

Tot. ore Sett.: 36,00

Tariffe Fatturazione e Pagamento (oltre I.V.A. su margine a preventivo):

Ora Ordinaria 28,81 Euro

STRORDINARIO 20,00% ORE PRESTATE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 22,87 Euro

Vi verranno inoltre rifatturate, ove riconosciute ai dipendenti, le seguenti voci:

TICKET EROGATI DA AZIENDA SOMMINISTRATRICE 10,91 Euro

Modalità di pagamento: BONIFICO 60 GG DF

In caso di omesso o ritardato pagamento, senza necessità di comunicazione alcuna, verranno addebitati gli interessi moratori e di ritardato pagamento nella misura prevista dal Decreto Legislativo n° 231 del 09/10/2002

Le Condizioni Generali riportate sul retro di questo Contratto rappresentano parte integrante ed inscindibile del Contratto stesso. L'utilizzatore deve annotare sul proprio libro unico il nominativo, il codice fiscale, la qualifica ed il livello di inquadramento, nonché l'agenzia di somministrazione

MONTEROTONDO - 26/04/2010

Società Utilizzatrice

IPI
Istituto per la Promozione Industriale
Viale Maresciallo Pilsudski, 124
00197 ROMA
C.F. 80186710580

Società Somministratrice
TEMPOR S.P.A.



MIN. LAB.
Prot. 1153 del
12/04/2010



Agenzia per il Lavoro
Certificata dal MISE
n. 1153 del 12/04/2010

TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO

Sede legale Milano - Direzione Generale e Sede Amministrativa: V.le L. Schiavonetti 27/0/C - 00173 ROMA

Tel. 06 729631 - Fax 06 72963207 - info@tempor.it - www.tempor.it

Cap. Soc. E 2.014.570 00 I.v. - Reg. Imprese di Milano e C.F. 00685980146 R.I. 12015820157

CONDIZIONI GENERALI REGOLANTI IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE n. 37/39

1 - Dichiarazioni e obblighi dell'Utilizzatore

1.1 (Causali di utilizzo) Il contratto n.37/39 regolato dalle disposizioni seguenti viene stipulato nei casi previsti dall'art. 20, commi 3 e 4 del Dlgs 276/03 e con i limiti e nel rispetto delle regolamentazioni contrattuali della categoria di appartenenza dell'utilizzatore;

1.2 (Divieto di utilizzo) I lavoratori richiesti non verranno utilizzati nelle ipotesi previste all'art. 20, comma 5 del Dlgs 276/03 ed in tutti i casi in cui operi un divieto specifico previsto da leggi, regolamenti e contratti;

1.3 (Assunzione di obblighi dell'utilizzatore) L'Utilizzatore si obbliga al pagamento diretto verso i lavoratori e verso gli Enti previdenziali, in caso di inadempimento da parte di TEMPOR S.P.A. per il mancato pagamento delle retribuzioni dovute e/o degli oneri previdenziali e assistenziali ivi compreso il contributo di cui all'art. 12, commi 1 o 2 Dlgs 276/03; fatto salvo il successivo diritto di rivalsa nei confronti della stessa. (Art. 21, lettera k e art 23, comma 3 - Dlgs 276/03);

1.4 (Limiti di orario) L'Utilizzatore si obbliga a far rispettare al lavoratore i limiti di orario (ordinario e straordinario) previsti dalle norme di legge e di contratto;

1.5 (Mansioni ed attività) Il personale messo a disposizione dell'utilizzatore potrà svolgere solo le attività corrispondenti a tale qualifica e alle particolari condizioni menzionate dall'utilizzatore e figuranti a fronte pagina. L'Utilizzatore dichiara di essere a conoscenza che il lavoratore impiegato è soggetto all'obbligo di prova, la cui durata è evidenziata fronte del presente contratto. Ove, ad insindacabile giudizio dell'Utilizzatore, il lavoratore non superasse detto periodo, l'Utilizzatore avrà diritto alla sostituzione, senza che con ciò gli ne derivino ulteriori oneri. Se la sostituzione non fosse possibile, per ragioni di impossibilità oggettiva, il contratto si intenderà risolto. Il periodo di prova effettivamente svolto verrà comunque fatturato;

1.6 (Dipendenza) Il lavoratore svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'utilizzatore, che ne è quindi il Responsabile gerarchico/funzionale. Ne consegue quindi che l'Utilizzatore risponde direttamente per tutti i danni causati dal lavoratore durante la sua missione, nello svolgimento della sua attività;

1.7 (Obbligo di rimborso) L'Utilizzatore si obbliga a rimborsare a TEMPOR S.P.A. tutti gli oneri specificati al punto 2.1, ivi compresi i contributi dovuti al Fondo per la Formazione (Forma.Temp) ed Ebi.Temp. (lettera i, art 21 - Dlgs 276/03);

1.8 (Responsabilità civile) Rimane inteso che rimangono ad esclusivo carico dell'Utilizzatore gli oneri tutti connessi ai rischi per danni a cose e/a persone causati dal lavoratore durante l'esercizio delle sue mansioni (art 26 Dlgs 276/03) salva che non sia disposto diversamente in forma scritta;

1.9 (Mansioni superiori) L'Utilizzatore, nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori, deve darne immediata comunicazione scritta a TEMPOR S.P.A. consegnandone copia al lavoratore medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 6 - Dlgs 276/03. L'obbligo di informazione di cui al punto precedente riguarda anche le eventuali variazioni dei dati già comunicati. L'informazione dovrà essere comunicata dall'utilizzatore nel tempo più breve possibile. Gli oneri di qualsiasi natura che il somministratore sarà tenuto a sostenere per effetto e a causa della mancata o inesatta comunicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l'utilizzatore saranno integralmente a carico di quest'ultimo. In questo caso, il somministratore avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore per ogni onere sostenuto;

- interessi di mora e/o risarcitori;
- oneri contributivi;
- differenze retributive su istituti contrattuali differenti;
- spese legali ove ricorrenti.

1.10 (Obbligo di comunicazione dei trattamenti economico/normativi) L'Utilizzatore si impegna a comunicare al Somministratore i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei prestatori di lavoro (Art. 21, comm. 1 lett j Dlgs 276/03); in particolare si obbliga a comunicare, se previste, le modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra i parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (art. 23, comma 4 Dlgs 276/03). L'obbligo di informazione di cui al punto precedente riguarda anche le eventuali variazioni dei dati già comunicati. L'informazione dovrà essere comunicata dall'utilizzatore nel tempo più breve possibile. Gli oneri di qualsiasi natura che il somministratore sarà tenuto a sostenere per effetto e a causa della mancata o inesatta comunicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l'utilizzatore saranno integralmente a carico di quest'ultimo. In questo caso, il somministratore avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore per ogni onere sostenuto;

1.11 (Registrazione delle presenze) Alla fine di ciascun periodo di paga l'Utilizzatore rilascerà al lavoratore un prospetto riepilogativo delle ore lavorate, firmato da ambedue le parti. Detto prospetto sarà l'unico documento valido ai fini sia della fatturazione delle prestazioni rese che del calcolo delle competenze spettanti al lavoratore. In tal senso TEMPOR S.P.A. rimane manlevata da eventuali richieste di pagamento per prestazioni non risultanti dal prospetto di cui sopra. Ove l'Utilizzatore ometta di consegnare tale prospetto, o l'Utilizzatore faccia in ritardo, TEMPOR S.P.A. sarà autorizzata ad emettere una fattura in acconto sulle ore stimate o segnalate dal Lavoratore, salvo conguaglio successivo. Le ore straordinarie e le prestazioni in turni o in giorni festivi verranno fatturate (se non diversamente pattuito) o sulla base delle tariffe già precedentemente definite o, in mancanza, applicando le maggiorazioni previste contrattualmente alla tariffa base;

1.12 (Recesso anticipato) L'Utilizzatore, salvo i casi di forza maggiore che determinino l'impossibilità assoluta all'adempimento degli obblighi contrattuali, non potrà rifiutare recedere anticipatamente o sospendere gli effetti del presente contratto. In caso contrario sarà tenuto a rimborsare alla TEMPOR S.P.A., oltre alle somme già maturate, l'intero valore contrattuale residuo dalla data di recesso o sospensione e fino alla scadenza pattuita. Gli importi dovuti saranno determinati moltiplicando la tariffa contrattuale per il numero di ore lavorabili nel periodo sopra determinato, salvo ed impregiudicato ogni ulteriore onere, diritto o danno causato al Lavoratore o alla TEMPOR S.P.A.;

1.13 (Assunzione diretta) In caso di assunzione diretta del lavoratore da parte dell'utilizzatore, durante il periodo della missione, l'utilizzatore, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti da TEMPOR S.P.A. per ricerca, selezione, formazione corrisponderà alla stessa, una indennità commisurata al margine di impresa moltiplicato per il numero delle ore lavorabili calcolate dalla data di assunzione diretta a quella di scadenza contrattualmente determinata, o di ammontare comunque determinata fra le parti;

1.14 (Proroghe) Il periodo di assegnazione dell'incarico inizialmente stabilito può essere prorogato dall'utilizzatore con atto scritto ed accettato dal lavoratore (art. 42, CCNL applicato dal Somministratore). Se la prestazione continuasse oltre il termine, il lavoratore si riterrà assunto a tempo indeterminato dall'utilizzatore;

1.15 (Cause di risoluzione) In caso di ritardo di pagamento, TEMPOR S.P.A. oltre a quanto previsto sul fronte del presente contratto, si riserva di risolvere unilateralmente e immediatamente il contratto, senza necessità di messa in mora e senza pregiudizio alcuno. L'Utilizzatore sarà ritenuto obbligato a rimborsare alla TEMPOR S.P.A. tutti gli oneri dalla stessa sostenuti per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri contributivi come previsto al punto 1.12 delle presenti Condizioni generali di vendita. Analogamente il Somministratore avrà diritto di risolvere il presente contratto, con le modalità e condizioni sopra descritte, anche nei casi di avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive nei confronti dell'utilizzatore; protesto di effetti cambiari o di assegni emessi dall'utilizzatore. A tal fine l'utilizzatore dichiara di non avere in atto procedure esecutive o fallimentari all'atto della sottoscrizione del presente contratto;

1.16 (Norme a tutela della salute e sicurezza) L'utilizzatore si obbliga a informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e altresì si obbliga a formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo Dlgs 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore si impegna a informare il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo Dlgs 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni. (art. 21, comma 1, lett. d; art. 23, comma 5, prima parte Dlgs 276/03). L'utilizzatore dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi a sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo Dlgs 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 20, comma 5, lett. c Dlgs 276/03) e si impegna a darne immediatamente la prova documentata in caso di visita ispettiva; L'utilizzatore si impegna a non adibire i prestatori di lavoro alle mansioni individuate dal contratto collettivo nazionale della categoria di appartenenza dell'utilizzatore stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi dopo l'entrata in vigore del Dlgs n. 276/03, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi. L'utilizzatore si impegna a comunicare al somministratore tutti i dati necessari ad individuare il tipo e il rischio delle lavorazioni svolte ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del prestatore di lavoro (art. 25 comma 3 Dlgs 276/03). L'utilizzatore si impegna a comunicare al somministratore gli eventuali prodotti e sostanze con i quali i prestatori di lavoro potranno venire a contatto nel corso della somministrazione fornita. Gli eventuali dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento dell'attività saranno forniti dall'utilizzatore. L'utilizzatore si impegna ad osservare nei confronti del prestatore di lavoro, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. (art. 23, comma 5, ultima parte Dlgs). L'utilizzatore si impegna inoltre a comunicare al somministratore ed ai lavoratori il nominativo del referente aziendale per le problematiche legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), nonché il nominativo del proprio medico allegato, che costituisce ai fini degli adempimenti in esame parte integrante del presente contratto). E fatto obbligo all'Utilizzatore provvedere direttamente a sua cura e spese alle effettuazioni delle visite mediche attestanti la idoneità alla mansione che alla idoneità connessa a mansioni legate a rischi specifici, dandone comunicazione scritta alla azienda somministratrice, TEMPOR S.P.A. vi potrà provvedere in vece dell'Utilizzatore e a seguito di sua richiesta scritta. In tal caso i costi sostenuti verranno rimborsati dalla TEMPOR S.P.A. all'Azienda utilizzatrice. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra l'utilizzatore risponde in via esclusiva per ogni responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro e per ogni conseguenza derivante dalle suddette violazioni. Il somministratore si riserva inoltre il diritto di agire nei confronti dell'utilizzatore per il risarcimento dei danni subiti a causa delle violazioni dei suddetti obblighi;

1.17 (Infortuni e malattie) L'utilizzatore comunica, al Somministratore, immediatamente e per iscritto, i casi di infortunio e malattia e ogni caso, di assenza dei prestatori di lavoro, in modo da permettere allo stesso gli adempimenti necessari;

1.18 (Divieto allo svolgimento di particolari mansioni) Il lavoratore non potrà svolgere attività che comportino il rischio "maneggio denaro", o che impegnino lo stesso nel rilascio di cauzioni e/o garanzie, o che lo obblighino a sottoscrivere condizioni o clausole speciali (come ad esempio patti di non concorrenza) a meno che non sia stato autorizzato a farlo per iscritto dalla TEMPOR S.P.A.. Inoltre, dovendo lo stesso svolgere attività esclusivamente pertinenti alle mansioni per le quali è stato assunto, non potrà essere adibito a mansioni che pure dello stesso livello, comportino l'utilizzo di macchinari e/o apparecchiature diverse da quelle normalmente utilizzate dal lavoratore, salvo che non venga correttamente formato ed istruito, anche in relazione agli obblighi di cui alla legge 626/94 e successive variazioni ed integrazioni;

Il presente documento è di esclusiva proprietà della TEMPOR S.P.A. - Ne è vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma, nonché la diffusione non autorizzata. Ogni utilizzo non conforme sarà perseguito a termini di legge

1.19 (Diritti dei lavoratori) Il lavoratore ha diritto di fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. L'Utilizzatore, inoltre, per tutta la durata del contratto, si obbliga a consentire e a non ostacolare l'esercizio dei diritti sindacali del lavoratore, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 24 del Dlgs 276/03;

1.20 (Sanzioni disciplinari) L'esercizio del potere disciplinare spetta al Somministratore. L'utilizzatore si impegna a comunicare, tempestivamente e per iscritto, al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300; (art. 23, comma 7 Dlgs 276/03);

1.21 (Comunicazioni alle OO.SS) L'utilizzatore dichiara di aver comunicato alla rappresentanza sindacale unitaria, (ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del presente contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi; (art. 24, comma 4 Dlgs 276/03).

2 - Dichiarazioni ed obblighi del Somministratore

2.1 (Elaborazione dell'offerta) TEMPOR S.P.A. ha elaborato l'offerta economica sulla base di dichiarazione dell'Utilizzatore (Lettera j, Art 21 e comma 1 art. 23 del Dlgs 276/03). Fermo restando che TEMPOR S.P.A. ha provveduto ad effettuare le necessarie verifiche, rimane impregiudicato il diritto di TEMPOR S.P.A. a richiedere la variazione della stessa nei seguenti casi:

- a) errata comunicazione da parte dell'Utilizzatore
- b) incrementi retributivi dovuti al lavoratore per effetto di rinnovi contrattuali nazionali o aziendali
- c) incrementi retributivi dovuti al lavoratore per effetto di aumenti ad personam deliberati dall'Utilizzatore
- d) incrementi conseguenti a variazioni delle aliquote contributive e/o assicurative. In particolare TEMPOR S.P.A. si riserva, durante la validità del contratto, di monitorare la correttezza delle aliquote INAIL e di adeguare conseguentemente le tariffe applicate.

Ove, per effetto delle variazioni di cui sopra, fosse necessario adeguare il margine di impresa, TEMPOR S.P.A. vi provvederà automaticamente senza necessità di preventiva comunicazione.

Dichiarazione: le tariffe evidenziate nel presente contratto si intendono applicabili ad ogni ora di effettivo lavoro svolto. Sono pertanto comprensive di:

- aa) retribuzioni dirette indirette e differite (13°, 14°, gratifiche, TFR, premi aziendali se dovuti e comunicati dall'utilizzatore, Ferie, ROL, malattie, infortuni e, ove non diversamente disposto, le festività infrasettimanali e non, oneri di ricerca e selezione);
- bb) ogni e qualsivoglia contribuzione (INPS, INAIL, FORMATEMP, EBITEMP, contribuzioni specifiche di settore ecc)

Rimangono escluse, e quindi rimborsabili o sostenibili direttamente dall'Utilizzatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- spese di vitto, viaggio e trasferta
- ticket restaurant o indennità di mensa o equipollenti
- oneri per spese di visite mediche specifiche, se richieste (vedi punto 1.16 e Allegato mod.1)
- mezzi protettivi (abiti da lavoro, scarpe, elmetti, occhiali ecc.)
- ogni altro onere non riconducibile al concetto di retribuzione o contribuzione (ivi incluse le coperture assicurative RCT/RCO - vedi punto 1.8).

2.2 (IVA) I prezzi applicati da TEMPOR S.P.A. si intendono al netto di IVA di legge che verrà applicata, in base al disposto del comma 4 - art. 86 del Dlgs 276/03 solo sul margine di impresa;

2.3 (Pagamento delle retribuzioni) Sono a carico della TEMPOR S.P.A., e da questa versate direttamente, tutte le retribuzioni spettanti al lavoratore, sia dirette che indirette e tutti gli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi;

2.4 (Recesso anticipato del lavoratore) Nel caso che il lavoratore decida di interrompere la prestazione lavorativa presso l'utilizzatore di sua spontanea volontà, TEMPOR S.P.A. provvederà a sostituirlo nel limite del possibile. Diversamente il contratto si intenderà risolto alla data della fine della prestazione senza ulteriori oneri e responsabilità a carico della TEMPOR S.P.A..

3 - Clausole

3.1 (Riservatezza) Le parti dovranno mantenere riservate tutte le informazioni e la documentazione di cui venissero a conoscenza come risultato delle attività generate dal presente contratto, obbligandosi a mantenere un comportamento conforme alle normative di legge e ai principi contenuti nelle politiche aziendali. In particolare, si impegnano a non usare né pubblicare o rivelare a qualsiasi persona, fisica o giuridica, sia per tutta la durata del rapporto sia in seguito alla sua conclusione senza il preventivo consenso scritto della parte interessata, qualsiasi materiale, informazione o conoscenza acquisita o ottenuta con l'eccezione in cui tale rivelazione sia richiesta dalla legge. Il Somministratore garantisce altresì che alla stessa riservatezza si attengono i propri dipendenti ed i prestatori di lavoro. Nell'ambito degli obblighi di riservatezza, sopra richiamati, deve intendersi compresa anche la divulgazione del presente contratto;

3.2 (Privacy) Con il presente contratto Le parti si danno reciprocamente dell'autorizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi e per gli effetti della Dlgs 196/03 e sono reciprocamente consapevoli che tale trattamento è finalizzato esclusivamente agli adempimenti contributivi, fiscali e legali del rapporto dedotto nel presente contratto, nonché per esigenze correlate alla gestione del rapporto medesimo;

3.3 (Cause di forza maggiore) Nessuna delle parti sarà responsabile del ritardo o mancato adempimento totale o parziale degli impegni contrattuali quando tale ritardo o mancato adempimento siano imputabili a cause di forza maggiore - quali, ad esempio, incendi, terremoti, insurrezioni, colpi di stato, epidemie, scioperi di qualsiasi natura - o a qualsiasi evento non imputabile ad una delle parti contraenti ed al di fuori del loro ragionevole controllo. Qualora tali circostanze dovessero determinare un mancato adempimento degli impegni contrattuali, esse sono comunicate immediatamente dall'una parte all'altra. Ciascuna delle due parti si impegna a fare comunque tutto quanto necessario o opportuno al fine di evitare o diminuire le conseguenze negative di tali circostanze;

3.4 (Limitazione al diritto di assunzione) Le parti si danno atto reciprocamente che è nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione;

3.5 (Preavviso di recesso in caso di contratto a tempo indeterminato) Qualora il presente contratto fosse stato stipulato a tempo indeterminato, il somministratore e l'utilizzatore si danno reciprocamente atto della possibilità di recesso anticipato, ai sensi dell'art. 1569, cod. civ., mediante preavviso da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire alla parte almeno 120 giorni prima della data di recesso.

3.6 (Contestazioni) Ogni contestazione, in merito ai documenti fiscali da TEMPOR S.P.A. emessi, dovrà essere inderogabilmente avanzata in forma scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della documentazione stessa. Trascorso detto termine, senza che siano state mosse contestazioni, i documenti fiscali emessi si intendono integralmente accettati;

3.7 (Risoluzione per fatto dell'Utilizzatore) TEMPOR S.P.A. sarà titolata a risolvere il contratto di fornitura, ipso iure, nel caso in cui l'Utilizzatore risulti insolvente per qualsiasi titolo (rilievo di protesti sia di assegni che cambiali) o soggetto a procedure esecutive di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo. Nella eventualità TEMPOR S.P.A. comunicherà la sua volontà di recesso, con effetto immediato, a mezzo comunicazione scritta con raccomandata RR. In tale ipotesi si intenderanno validi i termini e condizioni tutti previsti al punto 1.12 (recesso anticipato)

3.8 (Clausola espressa) Qualsiasi variazione o deroga concordata fra le parti alle condizioni tutte del presente contratto, dovrà essere formalizzata in forma scritta e sottoscritta da ambo le parti. In mancanza le variazioni o deroghe si intenderanno come mai concordate.

4 - Foro Competente - Controversie

Qualsiasi controversia tra le parti riguardante l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente Contratto sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Latina.

L'Utilizzatore

IRI
Istituto per la Promozione Industriale
Viale Marescialli Pilsudski, 124
00197 ROMA
C.F. 00186710580

TEMPOR S.P.A.

(timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342, cc, il sottoscritto Utilizzatore dichiara di aver letto ed esaminato le condizioni tutte previste ai punti 1 (Dichiarazioni e obblighi dell'Utilizzatore) da 1.1. a 1.21 - 2 (Dichiarazioni e obblighi del Somministratore) da 2.1 a 2.4 - 3 (Clausole comuni) da 3.1 a 3.8 - 4 (Foro Competente - Controversie) e di accettarli integralmente e senza riserva alcuna

MONTEROTONDO, 12/04/2010
IRI
Istituto per la Promozione Industriale
Viale Marescialli Pilsudski, 124
00197 ROMA
C.F. 00186710580

Il presente documento è di esclusiva proprietà della TEMPOR S.P.A. - Ne è vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma, nonché la diffusione non autorizzata. Ogni utilizzo non conforme sarà perseguito a termini di legge



DI SEBASTIANO

VIA VENTOTENE, 9
00015 MONTEROTONDO
tel 0690627769 fax 0690623198
tempormonterotondo@tempor.it

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO N° 37/41

Tra la TEMPOR S.P.A. - Agenzia per il Lavoro, (di seguito denominata somministratore) con sede legale in Via G.B. Morgagni, 28 - 20129 Milano - C.F. 00685980146 - P.IVA 12015820157, con autorizzazione a tempo indeterminato prot.N. 1153-SG del 6 dicembre 2004 e iscritta presso l'Albo informatico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sezione 1, nella persona del suo

x Legale Rappresentante Francesco Gordiani

e la Società IPI - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE, C.F./P.IVA 80186710580, (di seguito denominata impresa utilizzatrice) con sede legale in VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI, 124 località - ROMA (RM) nella persona del suo

x DIRETTORE GENERALE RENATA OLIVIERI

Oggetto: somministrazione di lavoro a tempo determinato relativo a numero 1 unità

Premessa

Il presente contratto viene regolato dalle seguenti norme e disposizioni, in quanto applicabili, e dai riferimenti legislativi tutti negli stessi richiamati o citati: Legge 30/03 - Dlgs 276/03 - Dlgs 196/03 - Dlgs 81/2008 - Codice Civile - CCNL dei Lavoratori a tempo del 27/10/2008 - CCNL dell'Utilizzatore e loro successive modificazioni, rinnovi o integrazioni

Motivi del ricorso alla fornitura:

ART. 20 COMMA 4 D.LGS. 276/03 RAGIONI DI CARATTERE PRODUTTIVO: GESTIONE DI COMMESSE A TERMINE

Caratteristiche dell'incarico:

Luoogo di esecuzione della prestazione lavorativa: VIA SICILIA, 162/C C/O MISE - 00100 - ROMA - (RM)

Mansioni: ASS. TECNICA NELL'AMBITO DELLA COMMESSA FAS

Gruppo: (rif. CCNL Lavoratori)

Qualifica: IMPIEGATO

Livello/categoria: B

C.C.N.L. di riferimento: PERSONALE IPI -

Misure di sicurezza: vedasi norme e condizioni riportate nell'allegato "CONDIZIONI GENERALI"

Classe rischio I.N.A.I.L.: ADDETTI A VIDEOTERMINALI I-722

Posizione I.N.A.I.L.: 65411182

Tasso I.N.A.I.L.: 5/1000

Retribuzione oraria o mensile lorda dichiarata dall'impresa utilizzatrice: 13,43 Euro /h per 14 mensilità

Durata del contratto e orario di lavoro:

Durata del contratto: Dal 20/04/2009 al 31/12/2009

Orario di lavoro: DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ DALLE ORE 8.30 ALLE 17.00 (CON UN INTERVALLO DI 45) E IL VENERDÌ DALLE ORE 08.30 ALLE 13.30

Periodo di prova: 14 gg di effettiva prestazione

Tot. ore Sett.: 36,00

Tariffe Fatturazione e Pagamento (oltre I.V.A. su margine a preventivo):

Il prezzo del servizio è dato dai costi riportati all'art. 9 del disciplinare maggiorati del 2,72% (iva esclusa) e da tutte le altre voci del costo del personale.

Modalità di pagamento: BONIFICO 60 GG DF

In caso di omesso o ritardato pagamento, senza necessità di comunicazione alcuna, verranno addebitati gli interessi moratori e di ritardato pagamento nella misura prevista dal Decreto Legislativo n° 231 del 09/10/2002

Le Condizioni Generali riportate sul retro di questo Contratto rappresentano parte integrante ed inscindibile del Contratto stesso. L'utilizzatore deve annotare sul proprio libro unico il nominativo, il codice fiscale, la qualifica ed il livello di inquadramento, nonché l'agenzia di somministrazione
MONTEROTONDO - 17/04/2009

Società Utilizzatrice

IPI
Istituto per la Promozione Industriale
Viale Maresciallo Pilsudski, 124
00197 ROMA
C.F. 80186710580

Società Somministratrice TEMPOR S.P.A.



AUT. MIN. LAV.
Prot. 1153-SG
del 06/12/2004



Agenzia per il Lavoro
Certificata ISO 9001:2008
Certificata L. 9/75/1991

TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO

Sede legale Milano - Direzione Generale e Sede Amministrativa: Via L. Schiavonetti 27/QC - 00173 ROMA
Tel. 06 729631 - Fax 06 72963207 - info@tempor.it - www.tempor.it
Cap. Soc. E 2.014.510,00 i.v. - Reg. imprese di Milano e C.F. 00685980146 P.I. 12015820157

1 - Dichiarazioni e obblighi dell'Utilizzatore

- 1.1 (Causali di utilizzo) Il contratto n.37/41 regolato dalle disposizioni seguenti viene stipulato nei casi previsti dall'art. 20, commi 3 e 4 del Dlgs 276/03 e con i limiti e nel rispetto delle regolamentazioni contrattuali della categoria di appartenenza dell'utilizzatore;
- 1.2 (Divieto) I lavoratori richiesti non verranno utilizzati nelle ipotesi previste all'art. 20, comma 5 del Dlgs 276/03 ed in tutti i casi in cui operi un divieto specifico previsto da leggi, regolamenti e contratti;
- 1.3 (Assunzione di obblighi dell'utilizzatore) L'Utilizzatore si obbliga al pagamento diretto verso i lavoratori e verso gli Enti previdenziali, in caso di inadempimento da parte di TEMPOR S.P.A. per il mancato pagamento delle retribuzioni dovute e/o degli oneri previdenziali e assistenziali ivi compreso il contributo di cui all'art. 12, commi 1 o 2 Dlgs 276/03, fatto salvo il successivo diritto di rivalsa nei confronti della stessa. (Art. 21, lettera k e art. 23, comma 3 - Dlgs 276/03);
- 1.4 (Limiti di orario) L'Utilizzatore si obbliga a far rispettare al lavoratore i limiti di orario (ordinario e straordinario) previsti dalle norme di legge e di contratto;
- 1.5 (Mansioni ed attività) Il personale messo a disposizione dell'utilizzatore potrà svolgere solo le attività corrispondenti a tale qualifica e alle particolari condizioni menzionate dall'utilizzatore e figuranti a fronte pagina. L'Utilizzatore dichiara di essere a conoscenza che il lavoratore impiegato è soggetto all'obbligo di prova, la cui durata è evidenziata a fronte del presente contratto. Ove, ad insindacabile giudizio dell'Utilizzatore, il lavoratore non superasse detto periodo, l'Utilizzatore avrà diritto alla sostituzione, senza che con ciò gli ne derivino ulteriori oneri. Se la sostituzione non fosse possibile, per ragioni di impossibilità oggettiva, il contratto si intenderà risolto. Il periodo di prova effettivamente svolto verrà comunque fatturato;
- 1.6 (Dipendenza) Il lavoratore svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'utilizzatore, che ne è quindi il Responsabile gerarchico/funzionale. Ne consegue quindi che l'Utilizzatore risponde direttamente per tutti i danni causati dal lavoratore durante la sua missione, nello svolgimento della sua attività;
- 1.7 (Obbligo di rimborso) L'Utilizzatore si obbliga a rimborsare a TEMPOR S.P.A. tutti gli oneri specificati al punto 2.1, ivi compresi i contributi dovuti al Fondo per la Formazione (Foma.Temp) ed Ebi.Temp. (lettera l, art. 21 - Dlgs 276/03);
- 1.8 (Responsabilità civile) Rimane inteso che rimangono ad esclusivo carico dell'Utilizzatore gli oneri tutti connessi ai rischi per danni a cose e/a persone causati dal lavoratore durante l'esercizio delle sue mansioni (art. 26 Dlgs 276/03) salva che non sia disposto diversamente in forma scritta;
- 1.9 (Mansioni superiori) L'Utilizzatore, nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori, deve darne immediata comunicazione scritta a TEMPOR S.P.A. consegnandone copia al lavoratore medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 6 - Dlgs 276/03. In caso di mancato adempimento, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore e per ogni azione da questi intrapresa nel proprio interesse, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- interessi di mora e/o risarcitori;
 - oneri contributivi;
 - differenze retributive su istituti contrattuali differiti;
 - spese legali ove ricorrenti.
- 1.10 (Obbligo di comunicazione dei trattamenti economico/normativi) L'Utilizzatore si impegna a comunicare al Somministratore i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei prestatori di lavoro (Art. 21, comm. 1 lett. j Dlgs 276/03); in particolare si obbliga a comunicare, se previste, le modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (art. 23, comma 4 Dlgs 276/03). L'obbligo di informazione di cui al punto precedente riguarda anche le eventuali variazioni dei dati già comunicati. L'informazione dovrà essere comunicata dall'utilizzatore nel tempo più breve possibile. Gli oneri di qualsiasi natura che il somministratore sarà tenuto a sostenere per effetto e a causa della mancata o inesatta comunicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l'utilizzatore saranno integralmente a carico di quest'ultimo. In questo caso, il somministratore avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore per ogni onere sostenuto;
- 1.11 (Registrazione delle presenze) Alla fine di ciascun periodo di paga l'Utilizzatore rilascerà al lavoratore un prospetto riepilogativo delle ore lavorate, firmato da ambedue le parti. Detto prospetto sarà l'unico documento valido ai fini sia della fatturazione delle prestazioni rese che del calcolo delle competenze spettanti al lavoratore. In tal senso TEMPOR S.P.A. rimane manlevata da eventuali richieste di pagamento per prestazioni non risultanti dal prospetto di cui sopra. Ove l'Utilizzatore ometta di consegnare tale prospetto, o lo faccia in ritardo, TEMPOR S.P.A. sarà autorizzata ad emettere una fattura in acconto sulle ore stimate o segnalate dal lavoratore, salvo conguaglio successivo. Le ore straordinarie, le prestazioni in turni o in giorni festivi verranno fatturate (se non diversamente pattuito) o sulla base delle tariffe già precedentemente definite o, in mancanza, applicando le maggiorazioni previste contrattualmente alla tariffa base;
- 1.12 (Recesso anticipato) L'Utilizzatore, salvo i casi di forza maggiore che determinino l'impossibilità assoluta all'adempimento degli obblighi contrattuali, non potrà rifiutare o recedere anticipatamente o sospendere gli effetti del presente contratto. In caso contrario sarà tenuto a rimborsare alla TEMPOR S.P.A., oltre alle somme già maturate, l'intero valore contrattuale residuo dalla data di recesso o sospensione e fino alla scadenza pattuita. Gli importi dovuti saranno determinati moltiplicando la tariffa contrattuale per il numero di ore lavorabili nel periodo sopra determinato, salvo ed impregiudicato ogni ulteriore onere, diritto o danno causato al Lavoratore o alla TEMPOR S.P.A.;
- 1.13 (Assunzione diretta) In caso di assunzione diretta del lavoratore da parte dell'utilizzatore, durante il periodo della missione, l'utilizzatore, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti da TEMPOR S.P.A. per ricerca, selezione, formazione corrisponderà alla stessa una indennità commisurata al margine di impresa moltiplicato per il numero delle ore lavorabili calcolate dalla data di assunzione diretta a quella di scadenza contrattualmente determinata, o di ammontare comunemente determinata fra le parti;
- 1.14 (Proroghe) Il periodo di assegnazione dell'incarico inizialmente stabilito può essere prorogato dall'utilizzatore con atto scritto ed accettato dal lavoratore (art. 34, CCNL applicato dal Somministratore). Se la prestazione continuasse oltre il termine, il lavoratore si riterrà assunto a tempo indeterminato dall'utilizzatore;
- 1.15 (Cause di risoluzione) In caso di ritardo di pagamento, TEMPOR S.P.A. oltre a quanto previsto sul fronte del presente contratto, si riserva di risolvere unilateralmente ed immediatamente il contratto, senza necessità di messa in mora e senza pregiudizio alcuno. L'Utilizzatore sarà ritenuto obbligato a rimborsare alla TEMPOR S.P.A. tutti gli oneri della stessa sostenuti per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri contributivi come previsto al punto 1.12 delle presenti Condizioni generali di vendita. Analogamente il Somministratore avrà diritto di risolvere il presente contratto, con le modalità e condizioni sopra descritte, anche nei casi di avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive nei confronti dell'utilizzatore; protesto di effetti cambiari o di assegni emessi dall'utilizzatore. A tal fine l'utilizzatore dichiara di non avere in atto procedure esecutive o alimentari all'atto della sottoscrizione del presente contratto;
- 1.16 (Norme a tutela della salute e sicurezza) L'utilizzatore si obbliga a informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e altresì si obbliga a formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo Dlgs 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore si impegna a informarne il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo Dlgs 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni. (art. 21, comma 1, lett. d; art. 23, comma 5, prima parte Dlgs 276/03). L'utilizzatore dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo Dlgs 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 20, comma 5, lett. c Dlgs 276/03) e si impegna a darne immediatamente la prova documentata in caso di visita ispettiva; L'utilizzatore si impegna a non adibire i prestatori di lavoro alle mansioni individuate dal contratto collettivo nazionale della categoria di appartenenza dell'utilizzatore stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi dopo entrata in vigore del Dlgs n. 276/03, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi. L'utilizzatore si impegna a comunicare al somministratore tutti i dati necessari ad individuare il tipo e il rischio delle lavorazioni svolte ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del prestatore di lavoro (art. 25, comma 3 Dlgs 276/03). L'utilizzatore si impegna a comunicare al somministratore gli eventuali prodotti e sostanze con i quali i prestatori di lavoro potranno venire a contatto nel corso della somministrazione fornita. Gli eventuali dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento dell'attività saranno forniti dall'utilizzatore. L'utilizzatore si impegna ad osservare nei confronti del prestatore di lavoro, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi, (art. 23, comma 5, ultima parte Dlgs). L'utilizzatore si impegna inoltre a comunicare al somministratore ed ai lavoratori il nominativo del referente aziendale per le problematiche legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), nonché il nominativo del proprio medico competente che, qualora il prestatore necessiti di sorveglianza sanitaria specifica, verrà nominato dal somministratore quale medico incaricato alla visita di idoneità preventiva (vedi allegato, che costituisce ai fini degli adempimenti in esame parte integrante del presente contratto). E fatto obbligo all'utilizzatore provvedere direttamente a sua cura e spese alla effettuazione delle visite mediche attestanti sia idoneità alla mansione che alla idoneità connessa a mansioni legate a rischi specifici, dandone comunicazione scritta alla azienda somministratrice, TEMPOR S.P.A. vi potrà provvedere in vece dell'utilizzatore e a seguito di sua richiesta scritta. In tal caso i costi sostenuti verranno radddebitati dalla TEMPOR S.P.A. all'Azienda utilizzatrice. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra l'utilizzatore risponde in via esclusiva per ogni responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro e per ogni conseguenza derivante dalle suddette violazioni. Il somministratore si riserva inoltre il diritto di agire nei confronti dell'utilizzatore per il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione dei suddetti obblighi;
- 1.17 (Infortuni e malattie) L'utilizzatore comunica, al Somministratore, immediatamente e per iscritto, i casi di infortunio e malattia e ogni caso, di assenza dei prestatori di lavoro, in modo da permettere allo stesso gli adempimenti necessari;
- 1.18 (Divieto allo svolgimento di particolari mansioni) Il lavoratore non potrà svolgere attività che comportino il rischio "maneggio denaro", o che impegnino lo stesso nel rilascio di cauzioni e/o garanzie, o che lo obblighino a sottoscrivere condizioni o clausole speciali (come ad esempio patti di non concorrenza) a meno che non sia stato autorizzato a farlo per iscritto dalla TEMPOR S.P.A.. Inoltre, dovendo lo stesso svolgere attività esclusivamente pertinenti alle mansioni per le quali è stato assunto, non potrà essere adibito a mansioni che pure dello stesso livello, comportino l'utilizzo di macchinari e/o apparecchiature diverse da quelle normalmente utilizzate dal lavoratore, salvo che non venga correttamente formato ed istruito, anche in relazione agli obblighi di cui alla legge 626/94 e successive variazioni ed integrazioni;

1.19 (Diritti dei lavoratori) Il lavoratore ha diritto di fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. L'utilizzatore, inoltre, per tutta la durata del contratto, si obbliga a consentire e a non ostacolare l'esercizio dei diritti sindacali del lavoratore, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 24 del Dlgs 276/03;

1.20 (Sanzioni disciplinari) L'esercizio del potere disciplinare spetta al Somministratore. L'utilizzatore si impegna a comunicare, tempestivamente e per iscritto, al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300; (art. 23, comma 7 Dlgs 276/03);

1.21 (Comunicazioni alle OO.SS) L'utilizzatore dichiara di aver comunicato alla rappresentanza sindacale unitaria, (ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del presente contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi; (art. 24, comma 4 Dlgs 276/03).

2 - Dichiarazioni ed obblighi del Somministratore

2.1 (Elaborazione dell'offerta) TEMPOR S.P.A. ha elaborato l'offerta economica sulla base di dichiarazione dell'Utilizzatore (Lettera J, Art 21 e comma 1 art. 23 del Dlgs 276/03). Fermo restando che TEMPOR S.P.A. ha provveduto ad effettuare le necessarie verifiche, rimane impregiudicato il diritto di TEMPOR S.P.A. a richiedere la variazione della stessa nei seguenti casi:

- a) errata comunicazione da parte dell'Utilizzatore
- b) Incrementi retributivi dovuti al lavoratore per effetto di rinnovi contrattuali nazionali o aziendali
- c) incrementi retributivi dovuti al lavoratore per effetto di aumenti ad personam deliberati dall'Utilizzatore
- d) incrementi conseguenti a variazioni delle aliquote contributive e/o assicurative. In particolare TEMPOR S.P.A. si riserva, durante la validità del contratto, di monitorare la correttezza delle aliquote INAIL e di adeguare conseguentemente le tariffe applicate.

Ove, per effetto delle variazioni di cui sopra, fosse necessario adeguare il margine di impresa, TEMPOR S.P.A. vi provvederà automaticamente senza necessità di preventiva comunicazione.

Dichiarazione: le tariffe evidenziate nel presente contratto si intendono applicabili ad ogni ora di effettivo lavoro svolto. Sono pertanto comprensive di:

- aa) retribuzioni dirette indirette e differite (13°, 14°, gratifiche, TFR, premi aziendali se dovuti e comunicati dall'utilizzatore, Ferie, ROL, malattie, infortuni e, ove non diversamente disposto, le festività infrasettimanali e non, oneri di ricerca e selezione);
- bb) ogni e qualsivoglia contribuzione (INPS, INAIL, FORMATEMP, EBITEMP, contribuzioni specifiche di settore ecc)

Rimangono escluse, e quindi rimborsabili o sostenibili direttamente dall'Utilizzatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- spese di vitto, viaggio e trasferta
- ticket restaurant o indennità di mensa o equipollenti
- oneri per spese di visite mediche specifiche, se richieste (vedi punto 1.16 e Allegato mod.1)
- mezzi protettivi (abiti da lavoro, scarpe, elmetti, occhiali ecc.)
- ogni altro onere non riconducibile al concetto di retribuzione o contribuzione (ivi incluse le coperture assicurative RCT/RCO - vedi punto 1.8).

2 (IVA) I prezzi applicati da TEMPOR S.P.A. si intendono al netto di IVA di legge che verrà applicata, in base al disposto del comma 4 - art. 86 del Dlgs 276/03 solo sul margine Impresa;

2.3 (Pagamento delle retribuzioni) Sono a carico della TEMPOR S.P.A. e da questa versate direttamente, tutte le retribuzioni spettanti al lavoratore, sia dirette che indirette e tutti gli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi;

2.4 (Recesso anticipato del lavoratore) Nel caso che il lavoratore decida di interrompere la prestazione lavorativa presso l'utilizzatore di sua spontanea volontà, TEMPOR S.P.A. provvederà a sostituirlo nel limite del possibile. Diversamente il contratto si intenderà risolto alla data della fine della prestazione senza ulteriori oneri e responsabilità a carico della TEMPOR S.P.A..

3 - Clausole

3.1 (Riservatezza) Le parti dovranno mantenere riservate tutte le informazioni e la documentazione di cui venissero a conoscenza come risultato delle attività generate dal presente contratto, obbligandosi a mantenere un comportamento conforme alle normative di legge e ai principi contenuti nelle politiche aziendali. In particolare, si impegnano a non usare né pubblicare o rivelare a qualsiasi persona, fisica o giuridica, sia per tutta la durata del rapporto sia in seguito alla sua conclusione senza il preventivo consenso scritto della parte interessata, qualsiasi materiale, informazione o conoscenza acquisita o ottenuta con l'eccezione in cui tale rivelazione sia richiesta dalla legge. Il Somministratore garantisce altresì che alla stessa riservatezza si attengono i propri dipendenti ed i prestatori di lavoro. Nell'ambito degli obblighi di riservatezza, sopra richiamati, deve intendersi compresa anche la divulgazione del presente contratto;

3.2 (Cause di forza maggiore) Nessuna delle parti sarà responsabile del ritardo o mancato adempimento totale o parziale degli impegni contrattuali quando tale ritardo o mancato adempimento siano imputabili a cause di forza maggiore - quali, ad esempio, incendi, terremoti, insurrezioni, colpi di stato, epidemie, scioperi di qualsiasi natura - o a qualsiasi evento non imputabile ad una delle parti contraenti ed al di fuori del loro ragionevole controllo. Qualora tali circostanze dovessero determinare un mancato adempimento degli impegni contrattuali, esse sono comunicate immediatamente dall'una parte all'altra. Ciascuna delle due parti si impegna a fare comunque tutto quanto necessario o opportuno al fine di evitare o diminuire le conseguenze negative di tali circostanze;

3.3 (Limitazione al diritto di assunzione) Le parti si danno atto reciprocamente che è nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione;

3.4 (Preavviso di recesso in caso di contratto a tempo indeterminato) Qualora il presente contratto fosse stato stipulato a tempo indeterminato, il somministratore e l'utilizzatore si danno reciprocamente atto della possibilità di recesso anticipato, ai sensi dell'art. 1569, cod. civ., mediante preavviso da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire alla parte almeno 120 giorni prima della data di recesso.

3.5 (Contestazioni) Ogni contestazione, in merito ai documenti fiscali da TEMPOR S.P.A. emessi, dovrà essere inderogabilmente avanzata in forma scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della documentazione stessa. Trascorso detto termine, senza che siano state mosse contestazioni, i documenti fiscali emessi si intendono integralmente accettati;

3.6 (Risoluzione per fatto dell'Utilizzatore) TEMPOR S.P.A. sarà titolata a risolvere il contratto di fornitura, ipso iure, nel caso in cui l'Utilizzatore risulti insolvente per qualsiasi titolo (rilievo di protesti sia di assegni che cambiali) o soggetto a procedure esecutive di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo. Nella eventualità TEMPOR S.P.A. comunicherà la sua volontà di recesso, con effetto immediato, a mezzo comunicazione scritta con raccomandata RR. In tale ipotesi si intenderanno validi i termini e condizioni tutti previsti al punto 1.12 (recesso anticipato)

3.7 (Clausola espressa) Qualsiasi variazione o deroga concordata fra le parti alle condizioni tutte del presente contratto, dovrà essere formalizzata in forma scritta e sottoscritta da ambo le parti. In mancanza le variazioni o deroghe si intenderanno come mai concordate.

4 - Foro Competente - Controversie

Qualsiasi controversia tra le parti riguardante l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente Contratto sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Latina.

L'Utilizzatore

IPI
Istituto per la Promozione Industriale
Viale Maresciall. Pilsudski, 124
00197 ROMA
C.F. 90186710580

TEMPOR S.P.A.

(timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342, cc. il sottoscritto Utilizzatore dichiara di aver letto ed esaminato le condizioni tutte previste ai punti 1 (Dichiarazioni e obblighi dell'Utilizzatore) da 1.1. a 1.21 - 2 (Dichiarazioni e obblighi del Somministratore) da 2.1 a 2.4 - 3 (Clausole comuni) da 3.1 a 3.7 - 4 (Foro Competente-Controversie) e di accettarli integralmente e senza riserva alcuna

MONTEROTONDO, 17/04/2009

L'Utilizzatore

IPI
Istituto per la Promozione Industriale
Viale Maresciall. Pilsudski, 124
00197 ROMA

Il presente documento è di esclusiva proprietà della TEMPOR S.P.A. - Ne è vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma, nonché la diffusione non autorizzata. Ogni utilizzo non conforme sarà perseguito a termini di legge



DI GIOVANNI

VIA VENTOTENE, 9
00015 MONTEROTONDO
tel 0690627769 fax 0690623198
tempormonterotondo@tempor.it

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO N° 37/42

Tra la TEMPOR S.P.A. - Agenzia per il Lavoro, (di seguito denominata somministratore) con sede legale in Via G.B. Morgagni, 28 - 20129 Milano - C.F. 00685980146 - P.IVA 12015820157, con autorizzazione a tempo indeterminato prot.N. 1153-SG del 6 dicembre 2004 e iscritta presso l'Albo informatico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sezione 1, nella persona del suo

x Legale Rappresentante Francesco Gordiani

e la Società IPI - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE, C.F./P.IVA 80186710580, (di seguito denominata impresa utilizzatrice) con sede legale in VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI, 124 località - ROMA (RM) nella persona del suo

x DIRETTORE GENERALE RENATA OLIVIERI

Oggetto: somministrazione di lavoro a tempo determinato relativo a numero 1 unità

Premessa

Il presente contratto viene regolato dalle seguenti norme e disposizioni, in quanto applicabili, e dai riferimenti legislativi tutti negli stessi richiamati o citati: Legge 30/03 - Dlgs 276/03 - Dlgs 196/03 - Dlgs 81/2008 - Codice Civile - CCNL dei Lavoratori a tempo del 27/10/2008 - CCNL dell'Utilizzatore e loro successive modificazioni, rinnovi o integrazioni

Motivi del ricorso alla fornitura :

ART. 20 COMMA 4 D.LGS.276/03 RAGIONI DI CARATTERE PRODUTTIVO : GESTIONE DI COMMESSE A TERMINE

Caratteristiche dell'incarico:

Luogo di esecuzione della prestazione lavorativa: VIA SICILIA, 162/C C/O MISE - 00100 - ROMA - (RM)

Mansioni: ASS. TECNICA NELL'AMBITO DELLA COMMESSA FAS

Gruppo: (rif.CCNL Lavoratori)

Qualifica: IMPIEGATO Livello/categoria: B C.C.N.L. di riferimento: PERSONALE IPI -

Misure di sicurezza: vedasi norme e condizioni riportate nell'allegato "CONDIZIONI GENERALI"

Classe rischio I.N.A.I.L.: ADDETTI A VIDEOTERMINALI I-722

Posizione I.N.A.I.L.: 65411182

Tasso I.N.A.I.L.: 5/1000

Retribuzione oraria o mensile lorda dichiarata dall'Impresa utilizzatrice: 13,43 Euro /h per 14 mensilità

Durata del contratto e orario di lavoro:

Durata del contratto: Dal 20/04/2009 al 31/12/2009

Orario di lavoro: DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ DALLE ORE 8.30 ALLE 17.00 (CON UN INTERVALLO DI 45) E IL VENERDÌ DALLE ORE 08.30 ALLE 13.30

Periodo di prova: 14 gg di effettiva prestazione

Tot. ore Sett.: 36,00

Tariffe Fatturazione e Pagamento (oltre I.V.A. su margine a preventivo):

Il prezzo del servizio è dato dai costi riportati all'art. 9 del disciplinare maggiorati del 2,72% (iva esclusa) e da tutte le altre voci del costo del personale.

Modalità di pagamento: BONIFICO 60 GG DF

In caso di omesso o ritardato pagamento, senza necessità di comunicazione alcuna, verranno addebitati gli interessi moratori e di ritardato pagamento nella misura prevista dal Decreto Legislativo n° 231 del 09/10/2002

Le Condizioni Generali riportate sul retro di questo Contratto rappresentano parte integrante ed inscindibile del Contratto stesso. L'utilizzatore deve annotare sul proprio libro unico il nominativo, il codice fiscale, la qualifica ed il livello di inquadramento, nonché l'agenzia di somministrazione

MONTEROTONDO - 17/04/2009

Società Utilizzatrice

IPI
Istituto per la Promozione Industriale
Viale Maresciallo Pilsudski, 124
00197 ROMA
C.F. 80186710580

Società Somministratrice
TEMPOR S.P.A.



AUT. MIN. LAV.
Prot. 1153-SG
del 06/12/2004



Agenzia per il Lavoro
Certificata ISO 9001:2008
Certificata S. 225/2004

TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO

Sede legale Milano - Direzione Generale e Sede Amministrativa: V.le L. Schiavonetti 270/C - 00173 ROMA

Tel. 06 729631 - Fax 06 72963207 - info@tempor.it - www.tempor.it

Cap. Soc. E 2.014.510,00 I.V. - Reg. Imprese di Milano e C.F. 00685980146 R.I. 12015820157

1 - Dichiarazioni e obblighi dell'Utilizzatore

1.1 (Causali di utilizzo) Il contratto n.37/42 regolato dalle disposizioni seguenti viene stipulato nei casi previsti dall'art. 20, commi 3 e 4 del Dlgs 276/03 e con i limiti e nel rispetto delle regolamentazioni contrattuali della categoria di appartenenza dell'utilizzatore;

1.2 (Divieto di utilizzo) I lavoratori richiesti non verranno utilizzati nelle ipotesi previste all'art. 20, comma 5 del Dlgs 276/03 ed in tutti i casi in cui operi un divieto specifico previsto da leggi, regolamenti e contratti;

1.3 (Assunzione di obblighi dell'utilizzatore) L'Utilizzatore si obbliga al pagamento diretto verso i lavoratori e verso gli Enti previdenziali, in caso di inadempimento da parte di TEMPOR S.P.A. per il mancato pagamento delle retribuzioni dovute e/o degli oneri previdenziali e assistenziali ivi compreso il contributo di cui all'art. 12, commi 1 o 2 Dlgs 276/03, fatto salvo il successivo diritto di rivalsa nei confronti della stessa. (Art. 21, lettera k e art 23, comma 3 - Dlgs 276/03);

1.4 (Limiti di orario) L'Utilizzatore si obbliga a far rispettare al lavoratore i limiti di orario (ordinario e straordinario) previsti dalle norme di legge e di contratto;

1.5 (Mansioni ed attività) Il personale messo a disposizione dell'utilizzatore potrà svolgere solo le attività corrispondenti a tale qualifica e alle particolari condizioni menzionate dall'utilizzatore e figuranti a fronte pagina. L'Utilizzatore dichiara di essere a conoscenza che il lavoratore impiegato è soggetto all'obbligo di prova, la cui durata è evidenziata a fronte del presente contratto. Ove, ad insindacabile giudizio dell'Utilizzatore, il lavoratore non superasse detto periodo, l'Utilizzatore avrà diritto alla sostituzione, senza che con ciò gli ne derivino ulteriori oneri. Se la sostituzione non fosse possibile, per ragioni di impossibilità oggettiva, il contratto si intenderà risolto. Il periodo di prova effettivamente svolto verrà comunque fatturato;

1.6 (Dipendenza) Il lavoratore svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'utilizzatore, che ne è quindi il Responsabile gerarchico/funzionale. Ne consegue quindi che l'Utilizzatore risponde direttamente per tutti i danni causati dal lavoratore durante la sua missione, nello svolgimento della sua attività;

1.7 (Obbligo di rimborso) L'Utilizzatore si obbliga a rimborsare a TEMPOR S.P.A. tutti gli oneri specificati al punto 2.1, ivi compresi i contributi dovuti al Fondo per la Formazione (Forma.Temp) ed Ebi.Temp. (lettera l, art 21 - Dlgs 276/03);

1.8 (Responsabilità civile) Rimane inteso che rimangono ad esclusivo carico dell'Utilizzatore gli oneri tutti connessi ai rischi per danni a cose e/a persone causati dal lavoratore durante l'esercizio delle sue mansioni (art 26 Dlgs 276/03) salva che non sia disposto diversamente in forma scritta;

1.9 (Mansioni superiori) L'Utilizzatore, nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori, deve darne immediata comunicazione scritta a TEMPOR S.P.A. consegnandone copia al lavoratore medesimo, al sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 6 - Dlgs 276/03. In caso di mancato adempimento, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore e per ogni azione da questi intrapresa nel proprio interesse, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Interessi di mora e/o risarcitori;
- oneri contributivi;
- differenze retributive su istituti contrattuali differenti;
- spese legali ove ricorrenti.

1.10 (Obbligo di comunicazione dei trattamenti economico/normativi) L'Utilizzatore si impegna a comunicare al Somministratore i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei prestatori di lavoro (Art. 21, comm. 1 lett j Dlgs 276/03); in particolare si obbliga a comunicare, se previste, le modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti o collegati all'andamento economico dell'Impresa (art. 23, comma 4 Dlgs 276/03). L'obbligo di informazione di cui al punto precedente riguarda anche le eventuali variazioni dei dati già comunicati. L'informazione dovrà essere comunicata dall'utilizzatore nel tempo più breve possibile. Gli oneri di qualsiasi natura che il somministratore sarà tenuto a sostenere per effetto e a causa della mancata o inesatta comunicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l'utilizzatore saranno integralmente a carico di quest'ultimo. In questo caso, il somministratore avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore per ogni onere sostenuto;

1.11 (Registrazione delle presenze) Alla fine di ciascun periodo di paga l'Utilizzatore rilascerà al lavoratore un prospetto riepilogativo delle ore lavorate, firmato da ambedue le parti. Detto prospetto sarà l'unico documento valido al fine sia della fatturazione delle prestazioni rese che del calcolo delle competenze spettanti al lavoratore. In tal senso TEMPOR S.P.A. rimane manlevata da eventuali richieste di pagamento per prestazioni non risultanti dal prospetto di cui sopra. Ove l'Utilizzatore ometta di consegnare tale prospetto, o lo faccia in ritardo, TEMPOR S.P.A. sarà autorizzata ad emettere una fattura in acconto sulle ore stimate o segnalate dal Lavoratore, salvo conguaglio successivo. Le ore straordinarie, le prestazioni in turni o in giorni festivi verranno fatturate (se non diversamente pattuito) o sulla base delle tariffe già precedentemente definite o, in mancanza, applicando le maggiorazioni previste contrattualmente alla tariffa base;

1.12 (Recesso anticipato) L'Utilizzatore, salvo i casi di forza maggiore che determinino l'impossibilità assoluta all'adempimento degli obblighi contrattuali, non potrà rifiutare o recedere anticipatamente o sospendere gli effetti del presente contratto. In caso contrario sarà tenuto a rimborsare alla TEMPOR S.P.A., oltre alle somme già maturate, l'intero valore contrattuale residuo dalla data di recesso o sospensione e fino alla scadenza pattuita. Gli importi dovuti saranno determinati moltiplicando la tariffa contrattuale per il numero di ore lavorabili nel periodo sopra determinato, salvo ed impregiudicato ogni ulteriore onere, diritto o danno causato al Lavoratore o alla TEMPOR S.P.A.;

1.13 (Assunzione diretta) In caso di assunzione diretta del lavoratore da parte dell'utilizzatore, durante il periodo della missione, l'utilizzatore, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti da TEMPOR S.P.A. per ricerca, selezione, formazione corrisponderà alla stessa, una indennità commisurata al margine di impresa moltiplicato per il numero delle ore lavorabili calcolate dalla data di assunzione diretta a quella di scadenza contrattualmente determinata, o di ammontare comunemente determinata fra le parti;

1.14 (Proroghe) Il periodo di assegnazione dell'incarico inizialmente stabilito può essere prorogato dall'utilizzatore con atto scritto ed accettato dal lavoratore (art. 34, CCNL applicato dal Somministratore). Se la prestazione continuasse oltre il termine, il lavoratore si riterrà assunto a tempo indeterminato dall'utilizzatore;

1.15 (Cause di risoluzione) In caso di ritardo di pagamento, TEMPOR S.P.A. oltre a quanto previsto sul fronte del presente contratto, si riserva di risolvere unilateralmente ed immediatamente il contratto, senza necessità di messa in mora e senza pregiudizio alcuno. L'Utilizzatore sarà ritenuto obbligato a rimborsare alla TEMPOR S.P.A. tutti gli oneri dalla stessa sostenuti per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri contributivi come previsto al punto 1.12 delle presenti Condizioni generali di vendita. Analogamente il Somministratore avrà diritto di risolvere il presente contratto, con le modalità e condizioni sopra descritte, anche nei casi di avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive nei confronti dell'utilizzatore; protesto di effetti cambiari o di assegni emessi dall'utilizzatore. A tal fine l'utilizzatore dichiara di non avere in atto procedure esecutive o fallimentari all'atto della sottoscrizione del presente contratto;

1.16 (Norme a tutela della salute e sicurezza) L'utilizzatore si obbliga a informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e altresì si obbliga a formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo Dlgs 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore si impegna a informare il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo Dlgs 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni. (art. 21, comma 1, lett. d; art. 23, comma 5, prima parte Dlgs 276/03). L'utilizzatore dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo Dlgs 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 20, comma 5, lett. c Dlgs 276/03) e si impegna a darne immediatamente la prova documentata in caso di visita ispettiva; L'utilizzatore si impegna a non adibire i prestatori di lavoro alle mansioni individuate dal contratto collettivo nazionale della categoria di appartenenza dell'utilizzatore stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi dopo entrata in vigore del Dlgs n. 276/03, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi. L'utilizzatore si impegna a comunicare al somministratore tutti i dati necessari ad individuare il tipo e il rischio delle lavorazioni svolte ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del prestatore di lavoro (art. 25, comma 3 Dlgs 276/03). L'utilizzatore si impegna a comunicare al somministratore gli eventuali prodotti e sostanze con i quali i prestatori di lavoro potranno venire a contatto nel corso della somministrazione fornita. Gli eventuali dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento dell'attività saranno forniti dall'utilizzatore. L'utilizzatore si impegna ad osservare nei confronti del prestatore di lavoro, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi, (art. 23, comma 5, ultima parte Dlgs). L'utilizzatore si impegna inoltre a comunicare al somministratore ed ai lavoratori il nominativo del referente aziendale per le problematiche legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), nonché il nominativo del proprio medico competente che, qualora il prestatore necessiti di sorveglianza sanitaria specifica, verrà nominato dal somministratore quale medico incaricato alla visita di idoneità preventiva (vedi allegato, che costituisce ai fini degli adempimenti in esame parte integrante del presente contratto). E fatto obbligo all'Utilizzatore provvedere direttamente a sua cura e spese alla effettuazione delle visite mediche attestanti la idoneità alla mansione che alla idoneità connessa a mansioni legate a rischi specifici, dandone comunicazione scritta alla azienda somministratrice, TEMPOR S.P.A. vi potrà provvedere in vece dell'Utilizzatore e a seguito di sua richiesta scritta. In tal caso i costi sostenuti verranno rimborsati dalla TEMPOR S.P.A. all'Azienda utilizzatrice. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra l'utilizzatore risponde in via esclusiva per ogni responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro e per ogni conseguenza derivante dalle suddette violazioni. Il somministratore si riserva inoltre il diritto di agire nei confronti dell'utilizzatore per il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione dei suddetti obblighi;

1.17 (Infortuni e malattie) L'utilizzatore comunica, al Somministratore, immediatamente e per iscritto, i casi di infortunio e malattia e ogni caso, di assenza dei prestatori di lavoro, in modo da permettere allo stesso gli adempimenti necessari;

1.18 (Divieto allo svolgimento di particolari mansioni) Il lavoratore non potrà svolgere attività che comportino il rischio "maneggio denaro", o che impegnino lo stesso nel rilascio di cauzioni e/o garanzie, o che lo obblighino a sottoscrivere condizioni o clausole speciali (come ad esempio patti di non concorrenza) a meno che non sia stato autorizzato a farlo per iscritto dalla TEMPOR S.P.A.. Inoltre, dovendo lo stesso svolgere attività esclusivamente pertinenti alle mansioni per le quali è stato assunto, non potrà essere adibito a mansioni che pure dello stesso livello, comportino l'utilizzo di macchinari e/o apparecchiature diverse da quelle normalmente utilizzate dal lavoratore, salvo che non venga correttamente formato ed istruito, anche in relazione agli obblighi di cui alla legge 626/94 e successive variazioni ed integrazioni;

1.19 (Diritti dei lavoratori) Il lavoratore ha diritto di fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. L'Utilizzatore, inoltre, per tutta la durata del contratto, si obbliga a consentire e a non ostacolare l'esercizio dei diritti sindacali del lavoratore, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 24 del Dlgs 276/03;

1.20 (Sanzioni disciplinari) L'esercizio del potere disciplinare spetta al Somministratore. L'utilizzatore si impegna a comunicare, tempestivamente e per iscritto, al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300; (art. 23, comma 7 Dlgs 276/03);

1.21 (Comunicazioni alle OO.SS.) L'utilizzatore dichiara di aver comunicato alla rappresentanza sindacale unitaria, (ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del presente contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi; (art. 24, comma 4 Dlgs 276/03).

2 - Dichiarazioni ed obblighi del Somministratore

2.1 (Elaborazione dell'offerta) TEMPOR S.P.A. ha elaborato l'offerta economica sulla base di dichiarazione dell'Utilizzatore (Lettera J, Art 21 e comma 1 art. 23 del Dlgs 276/03). Fermo restando che TEMPOR S.P.A. ha provveduto ad effettuare le necessarie verifiche, rimane impregiudicato il diritto di TEMPOR S.P.A. a richiedere la variazione della stessa nei seguenti casi:

- a) errata comunicazione da parte dell'Utilizzatore
- b) Incrementi retributivi dovuti al lavoratore per effetto di rinnovi contrattuali nazionali o aziendali
- c) Incrementi retributivi dovuti al lavoratore per effetto di aumenti ad personam deliberati dall'Utilizzatore
- d) Incrementi conseguenti a variazioni delle aliquote contributive e/o assicurative. In particolare TEMPOR S.P.A. si riserva, durante la validità del contratto, di monitorare la correttezza delle aliquote INAIL e di adeguare conseguentemente le tariffe applicate.

Ove, per effetto delle variazioni di cui sopra, fosse necessario adeguare il margine di impresa, TEMPOR S.P.A. vi provvederà automaticamente senza necessità di preventiva comunicazione.

Dichiarazione: le tariffe evidenziate nel presente contratto si intendono applicabili ad ogni ora di effettivo lavoro svolto. Sono pertanto comprensive di:

- aa) retribuzioni dirette indirette e differite (13°, 14°, gratifiche, TFR, premi aziendali se dovuti e comunicati dall'utilizzatore, Ferie, ROL, malattie, infortuni e, ove non diversamente disposto, le festività infrasettimanali e non, oneri di ricerca e selezione);
- bb) ogni e qualsivoglia contribuzione (INPS, INAIL, FORMATEMP, EBITEMP, contribuzioni specifiche di settore ecc)

Rimangono escluse, e quindi rimborsabili o sostenibili direttamente dall'Utilizzatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- spese di vitto, viaggio e trasferta
- ticket restaurant o indennità di mensa o equipollenti
- oneri per spese di visite mediche specifiche, se richieste (vedi punto 1.16 e Allegato mod.1)
- mezzi protettivi (abiti da lavoro, scarpe, elmetti, occhiali ecc.)
- ogni altro onere non riconducibile al concetto di retribuzione o contribuzione (ivi incluse le coperture assicurative RCT/RCO - vedi punto 1.8).

2 (IVA) I prezzi applicati da TEMPOR S.P.A. si intendono al netto di IVA di legge che verrà applicata, in base al disposto del comma 4 - art. 86 del Dlgs 276/03 solo sul margine di impresa;

2.3 (Pagamento delle retribuzioni) Sono a carico della TEMPOR S.P.A., e da questa versate direttamente, tutte le retribuzioni spettanti al lavoratore, sia dirette che indirette e tutti gli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi;

2.4 (Recesso anticipato del lavoratore) Nel caso che il lavoratore decida di interrompere la prestazione lavorativa presso l'utilizzatore di sua spontanea volontà, TEMPOR S.P.A. provvederà a sostituirlo nel limite del possibile. Diversamente il contratto si intenderà risolto alla data della fine della prestazione senza ulteriori oneri e responsabilità a carico della TEMPOR S.P.A..

3 - Clausole

3.1 (Riservatezza) Le parti dovranno mantenere riservate tutte le informazioni e la documentazione di cui venissero a conoscenza come risultato delle attività generate dal presente contratto, obbligandosi a mantenere un comportamento conforme alle normative di legge e ai principi contenuti nelle politiche aziendali. In particolare, si impegnano a non usare né pubblicare o rivelare a qualsiasi persona, fisica o giuridica, sia per tutta la durata del rapporto sia in seguito alla sua conclusione senza il preventivo consenso scritto della parte interessata, qualsiasi materiale, informazione o conoscenza acquisita o ottenuta con l'eccezione in cui tale rivelazione sia richiesta dalla legge. Il Somministratore garantisce altresì che alla stessa riservatezza si atterranno i propri dipendenti ed i prestatori di lavoro. Nell'ambito degli obblighi di riservatezza, sopra richiamati, deve intendersi compresa anche la divulgazione del presente contratto;

3.2 (Cause di forza maggiore) Nessuna delle parti sarà responsabile del ritardo o mancato adempimento totale o parziale degli impegni contrattuali quando tale ritardo o mancato adempimento siano imputabili a cause di forza maggiore - quali, ad esempio, incendi, terremoti, insurrezioni, colpi di stato, epidemie, scioperi di qualsiasi natura - o a qualsiasi evento non imputabile ad una delle parti contraenti ed al di fuori del loro ragionevole controllo. Qualora tali circostanze dovessero determinare un mancato adempimento degli impegni contrattuali, esse sono comunicate immediatamente dall'una parte all'altra. Ciascuna delle due parti si impegna a fare comunque tutto quanto necessario o opportuno al fine di evitare o diminuire le conseguenze negative di tali circostanze;

3.3 (Limitazione al diritto di assunzione) Le parti si danno atto reciprocamente che è nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione;

3.4 (Preavviso di recesso in caso di contratto a tempo indeterminato) Qualora il presente contratto fosse stato stipulato a tempo indeterminato, il somministratore e l'utilizzatore si danno reciprocamente atto della possibilità di recesso anticipato, ai sensi dell'art. 1569, cod. civ., mediante preavviso da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire alla parte almeno 120 giorni prima della data di recesso.

3.5 (Contestazioni) Ogni contestazione, in merito ai documenti fiscali da TEMPOR S.P.A. emessi, dovrà essere inderogabilmente avanzata in forma scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della documentazione stessa. Trascorso detto termine, senza che siano state mosse contestazioni, i documenti fiscali emessi si intendono integralmente accettati;

3.6 (Risoluzione per fatto dell'Utilizzatore) TEMPOR S.P.A. sarà titolata a risolvere il contratto di fornitura, ipso iure, nel caso in cui l'Utilizzatore risulti insolvente per qualsiasi titolo (rilevo di protesti sia di assegni che cambiali) o soggetto a procedura esecutiva di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo. Nella eventualità TEMPOR S.P.A. comunicherà la sua volontà di recesso, con effetto immediato, a mezzo comunicazione scritta con raccomandata RR. In tale ipotesi si intenderanno validi i termini e condizioni tutti previsti al punto 1.12 (recesso anticipato)

3.7 (Clausola espressa) Qualsiasi variazione o deroga concordata fra le parti alle condizioni tutte del presente contratto, dovrà essere formalizzata in forma scritta e sottoscritta da ambo le parti. In mancanza le variazioni o deroghe si intenderanno come mai concordate.


4 - Foro Competente - Controversie

Qualsiasi controversia tra le parti riguardante l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente Contratto sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Latina.

L'Utilizzatore

TEMPOR S.P.A.

IPI
Istituto per la Promozione Industriale
Viale Maresciallo Pilsudski, 124
00197 ROMA
C.F. 80186740580


(timbro e firma)

Al sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342, cc, il sottoscritto Utilizzatore dichiara di aver letto ed esaminato le condizioni tutte previste ai punti 1 (Dichiarazioni e obblighi dell'Utilizzatore) da 1.1. a 1.21 - 2 (Dichiarazioni e obblighi del Somministratore) da 2.1 a 2.4 - 3 (Clausole comuni) da 3.1 a 3.7 - 4 (Foro Competente-Controversie) e di accettarle integralmente e senza riserva alcuna

IPI
MONTEBOTONE II 17042009
Istituto per la Promozione Industriale
Viale Maresciallo Pilsudski, 124
00197 ROMA
C.F. 80186740580

Il presente documento è di esclusiva proprietà della TEMPOR S.P.A. - Ne è vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma, nonché la diffusione non autorizzata. Ogni utilizzo non conforme sarà perseguito a termini di legge



ORIGINALE

PESEGGI

VIA VENTOTENE, 9
00015 MONTEROTONDO
tel 0690627769 fax 0690623198
tempormonterotondo@tempor.it

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO N° 37/69

Tra la TEMPOR S.P.A. - Agenzia per il Lavoro, (di seguito denominata somministratore) con sede legale in Via G.B. Morgagni, 28 - 20129 Milano - C.F. 00685980146 - P.IVA 12015820157, con autorizzazione a tempo indeterminato prot.N. 1153-SG del 6 dicembre 2004 e iscritta presso l'Albo informatico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sezione 1, nella persona del suo

x Legale Rappresentante Francesco Gordiani

e la Società IPI - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE, C.F./P.IVA 80186710580, (di seguito denominata impresa utilizzatrice) con sede legale in VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI, 124 località - ROMA (RM) nella persona del suo

x DIRETTORE GENERALE RENATA OLIVIERI

Oggetto: somministrazione di lavoro a tempo determinato relativo a numero 1 unità

Premessa

Il presente contratto viene regolato dalle seguenti norme e disposizioni, in quanto applicabili, e dai riferimenti legislativi tutti negli stessi richiamati o citati: Legge 30/03 - Digs 276/03 - Digs 196/03 - Digs 81/2008 - Codice Civile - CCNL dei Lavoratori a tempo del 27/10/2008 - CCNL dell'Utilizzatore e loro successive modificazioni, rinnovi o integrazioni

Motivi del ricorso alla fornitura:

ART. 20 COMMA 4 D.LGS. 276/03 RAGIONI DI CARATTERE PRODUTTIVO: GESTIONE DI COMMESSE A TERMINE

Caratteristiche dell'incarico:

Luogo di esecuzione della prestazione lavorativa: VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 124 - 00100 - ROMA - (RM)

Mansioni: ASS.TECNICA NELL'AMBITO DI COMMESSE FAS

Gruppo: (rif. CCNL Lavoratori)

Qualifica: IMPIEGATO

Livello/categoria: B

C.C.N.L. di riferimento: PERSONALE IPI -

Misure di sicurezza: vedasi norme e condizioni riportate nell'allegato "CONDIZIONI GENERALI"

Classe rischio I.N.A.I.L.: ADDETTI A VIDEOTERMINALI A-0722

Posizione I.N.A.I.L.: 65411182

Tasso I.N.A.I.L.: 5/1000

Retribuzione oraria o mensile lorda dichiarata dall'impresa utilizzatrice: 13,43 Euro /h per 14 mensilità

Durata del contratto e orario di lavoro:

Durata del contratto: Dal 06/07/2009 al 30/06/2010

Orario di lavoro: DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ DALLE ORE 8.30 ALLE 17.00 (CON UN INTERVALLO DI 45) E IL VENERDÌ DALLE ORE 08.30 ALLE 13.30

Periodo di prova: In conformità al CCNL per le categorie delle agenzie del lavoro del 27/10/2008 applicato dal somministratore

Tot. ore Sett.: 36,00

Tariffe Fatturazione e Pagamento (oltre I.V.A. su margine a preventivo):

Ora Ordinaria

27,93 Euro

STRAORDINARIO 20,00% ORE PRESTATE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

22,17 Euro

Vi verranno inoltre rifatturate, ove riconosciute ai dipendenti, le seguenti voci:

TICKET EROGATI DA AZIENDA SOMMINISTRATRICE

10,91 Euro

Modalità di pagamento: BONIFICO 60 GG DF

In caso di omesso o ritardato pagamento, senza necessità di comunicazione alcuna, verranno addebitati gli interessi moratori e di ritardato pagamento nella misura prevista dal Decreto Legislativo n° 231 del 09/10/2002

Le Condizioni Generali riportate sul retro di questo Contratto rappresentano parte integrante ed inscindibile del Contratto stesso. L'utilizzatore deve annotare sul proprio libro unico il nominativo, il codice fiscale, la qualifica ed il livello di inquadramento, nonché l'agenzia di somministrazione

MONTEROTONDO - 01/07/2009

Società Utilizzatrice

IPI
Istituto per la
Viale Maresciallo
Pilsudski, 124
C.F. 80186710580

Società Somministratrice

TEMPOR S.P.A.



ALT. MIN. LAV.
Prot. 1153-SG
del 06/12/2004



Agenzia per il Lavoro
Contratti 1153-SG del 06/12/2004
Calendario a. 2009-2010

TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO

Sede legale Milano - Direzione Generale e Sede Amministrativa: Viale L. Schiavonetti 270/C - 00173 ROMA
Tel. 06 729631 - Fax 06 72963207 - info@tempor.it - www.tempor.it

Cap. Soc. € 2.014.510,00 i.v. - Reg. Imprese di Milano e C.F. 00685980146 P.I. 12015820157

1.19 (Diritti dei lavoratori) Il lavoratore ha diritto di fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. L'Utilizzatore, inoltre, per tutta la durata del contratto, si obbliga a consentire e a non ostacolare l'esercizio dei diritti sindacali del lavoratore, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 24 del Dlgs 276/03;

1.20 (Sanzioni disciplinari) L'esercizio del potere disciplinare spetta al Somministratore. L'utilizzatore si impegna a comunicare, tempestivamente e per iscritto, al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300; (art. 23, comma 7 Dlgs 276/03);

1.21 (Comunicazioni alle OO.SS) L'utilizzatore dichiara di aver comunicato alla rappresentanza sindacale unitaria, (ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del presente contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi; (art. 24, comma 4 Dlgs 276/03).

2 - Dichiarazioni ed obblighi del Somministratore

2.1 (Elaborazione dell'offerta) TEMPOR S.P.A. ha elaborato l'offerta economica sulla base di dichiarazione dell'Utilizzatore (Lettera j, Art 21 e comma 1 art. 23 del Dlgs 276/03). Fermo restando che TEMPOR S.P.A. ha provveduto ad effettuare le necessarie verifiche, rimane impregiudicato il diritto di TEMPOR S.P.A. a richiedere la variazione della stessa nei seguenti casi:

- a) errata comunicazione da parte dell'Utilizzatore
- b) incrementi retributivi dovuti al lavoratore per effetto di rinnovi contrattuali nazionali o aziendali
- c) incrementi retributivi dovuti al lavoratore per effetto di aumenti ad personam deliberati dall'Utilizzatore
- d) incrementi conseguenti a variazioni delle aliquote contributive e/o assicurative. In particolare TEMPOR S.P.A. si riserva, durante la validità del contratto, di monitorare la correttezza delle aliquote INAIL e di adeguare conseguentemente le tariffe applicate.

Ove, per effetto delle variazioni di cui sopra, fosse necessario adeguare il margine di impresa, TEMPOR S.P.A. vi provvederà automaticamente senza necessità di preventiva comunicazione.

Dichiarazione: le tariffe evidenziate nel presente contratto si intendono applicabili ad ogni ora di effettivo lavoro svolto. Sono pertanto comprensive di:

- aa) retribuzioni dirette indirette e differite (13^a, 14^a, gratifiche, TFR, premi aziendali se dovuti e comunicati dall'utilizzatore, Ferie, ROL, malattie, infortuni e, ove non diversamente disposto, le festività infrasettimanali e non, oneri di ricerca e selezione);
- bb) ogni e qualsivoglia contribuzione (INPS, INAIL, FORMATEMP, EBITEMP, contribuzioni specifiche di settore ecc)

Rimangono escluse, e quindi rimborsabili o sostenibili direttamente dall'Utilizzatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- spese di vitto, viaggio e trasferta
- ticket restaurant o indennità di mensa o equipollenti
- oneri per spese di visite mediche specifiche, se richieste (vedi punto 1.16 e Allegato mod.1)
- mezzi protettivi (abiti da lavoro, scarpe, elmetti, occhiali ecc.)
- ogni altro onere non riconducibile al concetto di retribuzione o contribuzione (ivi incluse le coperture assicurative RCT/RCO - vedi punto 1.8).

2.2 (IVA) I prezzi applicati da TEMPOR S.P.A. si intendono al netto di IVA di legge che verrà applicata, in base al disposto del comma 4 - art. 86 del Dlgs 276/03 solo sul margine di impresa;

2.3 (Pagamento delle retribuzioni) Sono a carico della TEMPOR S.P.A., e da questa versate direttamente, tutte le retribuzioni spettanti al lavoratore, sia dirette che indirette e tutti gli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi;

2.4 (Recesso anticipato del lavoratore) Nel caso che il lavoratore decida di interrompere la prestazione lavorativa presso l'utilizzatore di sua spontanea volontà, TEMPOR S.P.A. provvederà a sostituirlo nel limite del possibile. Diversamente il contratto si intenderà risolto alla data della fine della prestazione senza ulteriori oneri e responsabilità a carico della TEMPOR S.P.A..

3 - Clausole

3.1 (Riservatezza) Le parti dovranno mantenere riservate tutte le informazioni e la documentazione di cui venissero a conoscenza come risultato delle attività generate dal presente contratto, obbligandosi a mantenere un comportamento conforme alle normative di legge e ai principi contenuti nelle politiche aziendali. In particolare, si impegnano a non usare né pubblicare o rivelare a qualsiasi persona, fisica o giuridica, sia per tutta la durata del rapporto sia in seguito alla sua conclusione senza il preventivo consenso scritto della parte interessata, qualsiasi materiale, informazione o conoscenza acquisita o ottenuta con l'eccezione in cui tale rivelazione sia richiesta dalla legge. Il Somministratore garantisce altresì che alla stessa riservatezza si atterranno i propri dipendenti ed i prestatori di lavoro. Nell'ambito degli obblighi di riservatezza, sopra richiamati, deve intendersi compresa anche la divulgazione del presente contratto;

3.2 (Cause di forza maggiore) Nessuna delle parti sarà responsabile del ritardato o mancato adempimento totale o parziale degli impegni contrattuali quando tale ritardo o mancato adempimento siano imputabili a cause di forza maggiore - quali, ad esempio, incendi, terremoti, insurrezioni, colpi di stato, epidemie, scoppi di qualsiasi natura - o a qualsiasi evento non imputabile ad una delle parti contraenti ed al di fuori del loro ragionevole controllo. Qualora tali circostanze dovessero determinare un mancato adempimento degli impegni contrattuali, esse sono comunicate immediatamente dall'una parte all'altra. Ciascuna delle due parti si impegna a fare comunque tutto quanto necessario o opportuno al fine di evitare o diminuire le conseguenze negative di tali circostanze;

3.3 (Limitazione al diritto di assunzione) Le parti si danno atto reciprocamente che è nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione;

3.4 (Preavviso di recesso in caso di contratto a tempo indeterminato) Qualora il presente contratto fosse stato stipulato a tempo indeterminato, il somministratore e l'utilizzatore si danno reciprocamente atto della possibilità di recesso anticipato, ai sensi dell'art. 1569, cod. civ., mediante preavviso da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire alla parte almeno 120 giorni prima della data di recesso.

3.5 (Contestazioni) Ogni contestazione, in merito ai documenti fiscali da TEMPOR S.P.A. emessi, dovrà essere inderogabilmente avanzata in forma scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della documentazione stessa. Trascorso detto termine, senza che siano state mosse contestazioni, i documenti fiscali emessi si intendono integralmente accettati;

3.6 (Risoluzione per fatto dell'Utilizzatore) TEMPOR S.P.A. sarà titolata a risolvere il contratto di fornitura, ipso iure, nel caso in cui l'Utilizzatore risulti insolvente per qualsiasi titolo (rilievo di protesti sia di assegni che cambiali) o soggetto a procedure esecutive di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo. Nella eventualità TEMPOR S.P.A. comunicherà la sua volontà di recesso, con effetto immediato, a mezzo comunicazione scritta con raccomandata RR. In tale ipotesi si intenderanno validi i termini e condizioni tutti previsti al punto 1.12 (recesso anticipato)

3.7 (Clausola espressa) Qualsiasi variazione o deroga concordata fra le parti alle condizioni tutte del presente contratto, dovrà essere formalizzata in forma scritta e sottoscritta da ambo le parti. In mancanza le variazioni o deroghe si intenderanno come mai concordate.

4 - Foro Competente - Controversie

Qualsiasi controversia tra le parti riguardante l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente Contratto sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Latina.

L'Utilizzatore

TEMPOR S.P.A.

IPI
Istituto per la
Viale Mare
124
ROMA
G.F. 80186710580

(timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342, cc. il sottoscritto Utilizzatore dichiara di aver letto ed esaminato le condizioni tutte previste ai punti 1 (Dichiarazioni e obblighi dell'Utilizzatore) da 1.1. a 1.21 - 2 (Dichiarazioni e obblighi del Somministratore) da 2.1 a 2.4 - 3 (Clausole comuni) da 3.1 a 3.7 - 4 (Foro Competente-Controversie) e di accettarle integralmente e senza riserva alcuna

MONTEROTONDO, 01/07/2009

L'Utilizzatore

(timbro e firma)

Il presente documento è di esclusiva proprietà della TEMPOR S.P.A. - Ne è vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma, nonché la diffusione non autorizzata. Ogni utilizzo non conforme sarà perseguito a termini di legge

1 - Dichiarazioni e obblighi dell'Utilizzatore

1.1 (Causali di utilizzo) Il contratto n.37/69 regolato dalle disposizioni seguenti viene stipulato nei casi previsti dall'art. 20, commi 3 e 4 del Dlgs 276/03 e con i limiti e nel rispetto delle regolamentazioni contrattuali della categoria di appartenenza dell'utilizzatore;

1.2 (Divieto di utilizzo) I lavoratori richiesti non verranno utilizzati nelle ipotesi previste all'art. 20, comma 5 del Dlgs 276/03 ed in tutti i casi in cui operi un divieto specifico previsto da leggi, regolamenti e contratti;

1.3 (Assunzione di obblighi dell'utilizzatore) L'Utilizzatore si obbliga al pagamento diretto verso i lavoratori e verso gli Enti previdenziali, in caso di inadempimento da parte di TEMPOR S.P.A. per il mancato pagamento delle retribuzioni dovute e/o degli oneri previdenziali e assistenziali ivi compreso il contributo di cui all'art. 12, commi 1 o 2 Dlgs 276/03, fatto salvo il successivo diritto di rivalsa nei confronti della stessa. (Art. 21, lettera k e art. 23, comma 3 - Dlgs 276/03);

1.4 (Limiti di orario) L'Utilizzatore si obbliga a far rispettare al lavoratore i limiti di orario (ordinario e straordinario) previsti dalle norme di legge e di contratto;

1.5 (Mansioni ed attività) Il personale messo a disposizione dell'utilizzatore potrà svolgere solo le attività corrispondenti a tale qualifica e alle particolari condizioni menzionate dall'utilizzatore e figuranti a fronte pagina. L'Utilizzatore dichiara di essere a conoscenza che il lavoratore impiegato è soggetto all'obbligo di prova, la cui durata è evidenziata a fronte del presente contratto. Ove, ad insindacabile giudizio dell'Utilizzatore, il lavoratore non superasse detto periodo, l'Utilizzatore avrà diritto alla sostituzione, senza che con ciò gli ne derivino ulteriori oneri. Se la sostituzione non fosse possibile, per ragioni di impossibilità oggettiva, il contratto si intenderà risolto. Il periodo di prova effettivamente svolto verrà comunque fatturato;

1.6 (Dipendenza) Il lavoratore svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'utilizzatore, che ne è quindi il Responsabile gerarchico/funzionale. Ne consegue quindi che l'Utilizzatore risponde direttamente per tutti i danni causati dal lavoratore durante la sua missione, nello svolgimento della sua attività;

1.7 (Obbligo di rimborso) L'Utilizzatore si obbliga a rimborsare a TEMPOR S.P.A. tutti gli oneri specificati al punto 2.1, ivi compresi i contributi dovuti al Fondo per la Formazione (Forma.Temp) ed Ebi.Temp. (lettera i, art. 21 - Dlgs 276/03);

1.8 (Responsabilità civile) Rimane inteso che rimangono ad esclusivo carico dell'Utilizzatore gli oneri tutti connessi ai rischi per danni a cose e/a persone causati dal lavoratore durante l'esercizio delle sue mansioni (art. 26 Dlgs 276/03) salva che non sia disposto diversamente in forma scritta;

1.9 (Mansioni superiori) L'Utilizzatore, nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori, deve darne immediata comunicazione scritta a TEMPOR S.P.A. consegnandone copia al lavoratore medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 6 - Dlgs 276/03. In caso di mancato adempimento, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore e per ogni azione da quest'Intrapresa nel proprio interesse, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- interessi di mora e/o risarcitori;
- oneri contributivi;
- differenze retributive su istituti contrattuali differiti;
- spese legali ove ricorrenti.

1.10 (Obbligo di comunicazione dei trattamenti economico/normativi) L'Utilizzatore si impegna a comunicare al Somministratore i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei prestatori di lavoro (Art. 21, comm. 1 lett. j Dlgs 276/03); In particolare si obbliga a comunicare, se previste, le modalità e criteri per la determinazione e corrispondenza delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (art. 23, comma 4 Dlgs 276/03). L'obbligo di informazione di cui al punto precedente riguarda anche le eventuali variazioni dei dati già comunicati. L'informazione dovrà essere comunicata dall'utilizzatore nel tempo più breve possibile. Gli oneri di qualsiasi natura che il somministratore sarà tenuto a sostenere per effetto e a causa della mancata o inesatta comunicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l'utilizzatore saranno integralmente a carico di quest'ultimo. In questo caso, il somministratore avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore per ogni onere sostenuto;

1.11 (Registrazione delle presenze) Alla fine di ciascun periodo di paga l'Utilizzatore rilascerà al lavoratore un prospetto riepilogativo delle ore lavorate, firmato da ambedue le parti. Detto prospetto sarà l'unico documento valido ai fini sia della fatturazione delle prestazioni rese che del calcolo delle competenze spettanti al lavoratore. In tal senso TEMPOR S.P.A. rimane manlevata da eventuali richieste di pagamento per prestazioni non risultanti dal prospetto di cui sopra. Ove l'Utilizzatore ometta di consegnare tale prospetto, o lo faccia in ritardo, TEMPOR S.P.A. sarà autorizzata ad emettere una fattura in acconto sulle ore stimate o segnalate dal lavoratore, salvo conguaglio successivo. Le ore straordinarie, le prestazioni in turni o in giorni festivi verranno fatturate (se non diversamente pattuito) o sulla base delle tariffe già precedentemente definite o, in mancanza, applicando le maggiorazioni previste contrattualmente alla tariffa base;

1.12 (Recesso anticipato) L'Utilizzatore, salvo i casi di forza maggiore che determinino l'impossibilità assoluta all'adempimento degli obblighi contrattuali, non potrà rifiutare o recedere anticipatamente o sospendere gli effetti del presente contratto. In caso contrario sarà tenuto a rimborsare alla TEMPOR S.P.A., oltre alle somme già maturate, l'intero valore contrattuale residuo dalla data di recesso o sospensione e fino alla scadenza pattuita. Gli importi dovuti saranno determinati moltiplicando la tariffa contrattuale per il numero di ore lavorabili nel periodo sopra determinato, salvo ed impregiudicato ogni ulteriore onere, diritto o danno causato al Lavoratore o alla TEMPOR S.P.A.;

1.13 (Assunzione diretta) In caso di assunzione diretta del lavoratore da parte dell'utilizzatore, durante il periodo della missione, l'utilizzatore, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti da TEMPOR S.P.A. per ricerca, selezione, formazione corrisponderà alla stessa, una indennità commisurata al margine di impresa moltiplicato per il numero delle ore lavorabili calcolate dalla data di assunzione diretta a quella di scadenza contrattualmente determinata, o di ammontare comunemente determinata fra le parti;

1.14 (Proroghe) Il periodo di assegnazione dell'incarico inizialmente stabilito può essere prorogato dall'utilizzatore con atto scritto ed accettato dal lavoratore (art. 34, CCNL applicato dal Somministratore). Se la prestazione continuasse oltre il termine, il lavoratore si riterrà assunto a tempo indeterminato dall'utilizzatore;

1.15 (Cause di risoluzione) In caso di ritardo di pagamento, TEMPOR S.P.A. oltre a quanto previsto sul fronte del presente contratto, si riserva di risolvere unilateralmente ed immediatamente il contratto, senza necessità di messa in mora e senza pregiudizio alcuno. L'Utilizzatore sarà ritenuto obbligato a rimborsare alla TEMPOR S.P.A. tutti gli oneri della stessa sostenuti per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri contributivi come previsto al punto 1.12 delle presenti Condizioni generali di vendita. Analogamente il Somministratore avrà diritto di risolvere il presente contratto, con le modalità e condizioni sopra descritte, anche nei casi di avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive nei confronti dell'utilizzatore; protesto di effetti cambiali o di assegni emessi dall'utilizzatore. A tal fine l'utilizzatore dichiara di non avere in atto procedure esecutive o fallimentari all'atto della sottoscrizione del presente contratto;

1.16 (Norme a tutela della salute e sicurezza) L'utilizzatore si obbliga a informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e altresì si obbliga a formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo Dlgs 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore si impegna a informare il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo Dlgs 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni. (art. 21, comma 1, lett. d; art. 23, comma 5, prima parte Dlgs 276/03). L'utilizzatore dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo Dlgs 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 20, comma 5, lett. c Dlgs 276/03) e si impegna a darne immediatamente la prova documentata in caso di visita ispettiva; L'utilizzatore si impegna a non adibire i prestatori di lavoro alle mansioni individuate dal contratto collettivo nazionale della categoria di appartenenza dell'utilizzatore stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi dopo entrata in vigore del Dlgs n. 276/03, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi. L'utilizzatore si impegna a comunicare al somministratore tutti i dati necessari ad individuare il tipo e il rischio delle lavorazioni svolte ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del prestatore di lavoro (art. 25, comma 3 Dlgs 276/03). L'utilizzatore si impegna a comunicare al somministratore gli eventuali prodotti e sostanze con i quali i prestatori di lavoro potranno venire a contatto nel corso della somministrazione fornita. Gli eventuali dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento dell'attività saranno forniti dall'utilizzatore. L'utilizzatore si impegna ad osservare nei confronti del prestatore di lavoro, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi, (art. 23, comma 5, ultima parte Dlgs). L'utilizzatore si impegna inoltre a comunicare al somministratore ed ai lavoratori il nominativo del referente aziendale per le problematiche legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), nonché il nominativo del proprio medico competente che, qualora il prestatore necessiti di sorveglianza sanitaria specifica, verrà nominato dal somministratore quale medico incaricato alla visita di idoneità preventiva (vedi allegato, che costituisce ai fini degli adempimenti in esame parte integrante del presente contratto). E fatto obbligo all'Utilizzatore provvedere direttamente a sua cura e spese alla effettuazione delle visite mediche attestanti la idoneità alla mansione che alla idoneità connessa a mansioni legate a rischi specifici, dandone comunicazione scritta alla azienda somministratrice, TEMPOR S.P.A. vi potrà provvedere in vece dell'Utilizzatore e a seguito di sua richiesta scritta. In tal caso i costi sostenuti verranno raddoppiati dalla TEMPOR S.P.A. all'Azienda utilizzatrice. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra l'utilizzatore risponde in via esclusiva per ogni responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro e per ogni conseguenza derivante dalle suddette violazioni. Il somministratore si riserva inoltre il diritto di agire nei confronti dell'utilizzatore per il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione dei suddetti obblighi;

1.17 (Infortuni e malattie) L'utilizzatore comunica, al Somministratore, immediatamente e per iscritto, i casi di infortunio e malattia e ogni caso, di assenza dei prestatori di lavoro, in modo da permettere allo stesso gli adempimenti necessari;

1.18 (Divieto allo svolgimento di particolari mansioni) Il lavoratore non potrà svolgere attività che comportino il rischio "maneggio denaro", o che impegnino lo stesso nel rilascio di cauzioni e/o garanzie, o che lo obblighino a sottoscrivere condizioni o clausole speciali (come ad esempio patti di non concorrenza) a meno che non sia stato autorizzato a farlo per iscritto dalla TEMPOR S.P.A.. Inoltre, dovendo lo stesso svolgere attività esclusivamente pertinenti alle mansioni per le quali è stato assunto, non potrà essere adibito a mansioni che pure dello stesso livello, comportino l'utilizzo di macchinari e/o apparecchiature diverse da quelle normalmente utilizzate dal lavoratore, salvo che non venga correttamente formato ed istruito, anche in relazione agli obblighi di cui alla legge 626/94 e successive variazioni ed integrazioni;